

TORNATA DEL 26 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi e omaggio.* — Ad istanza del deputato Torrigiani si stabilisce la seduta di domani per le petizioni. — *Discussione generale dello schema di legge per il prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale* — Osservazioni del ministro per l'interno sull'emendamento introdotto dalla Commissione circa le dispense dal servizio — Il relatore Casaretto difende la proposta della Giunta — Osservazioni del deputato Castagnola — Approvazione dell'art. 1. — Opposizioni del ministro per l'interno, e dei deputati Depretis e Guglianetti all'art. 2° della Giunta, e parole in difesa dei deputati Casaretto relatore, D'Ondes-Reggio e Molino — È rigettato — Si approvano l'articolo 2 del ministro e l'intero progetto. — *Verificazioni di elezioni.* — *Discussione per la presa in considerazione dello schema di legge del deputato Musolino per l'abolizione del privilegio delle tonnaie nell'Italia meridionale* — Svolgimento del proponente — Osservazioni del ministro per l'agricoltura e commercio — Schiarimenti del deputato Chiaves — Opposizioni dei deputati D'Ondes-Reggio e Musumeci — Risoluzione proposta dal deputato Sanguinetti — Repliche del deputato Musolino — Si passa all'ordine del giorno, secondo la proposta del deputato Pantaleoni. — *Informazioni del ministro per i lavori pubblici circa i lavori per il traforo delle Alpi* — Osservazione del deputato Pescetto. — *Votazione ed approvazione delle proposte di legge per una nuova convenzione postale colla Francia, e per proroga di termini delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è in seguito approvato; quindi espone il seguente sunto di petizioni:

7026. Il corpo municipale e vari cittadini di Baseliçe, nella provincia di Molise, domandano che quel comune venga prescelto a capo circondario, o quanto meno sia provveduto di un tribunale civile e commerciale.

7027. Migaldi Pasquale, capitano della guardia nazionale del mandamento di Sansoli, provincia di Cosenza, sottopone al giudizio della Camera i titoli comprovanti i servizi da lui resi alla causa nazionale e i danni sofferti, e chiede un equo compenso.

7028. Nove cittadini, antichi militari, compromessi nei moti rivoluzionari del 1820 delle provincie napoletane, domandano che a loro favore siano applicate le disposizioni relative alle pensioni state applicate ai militari delle provincie settentrionali.

7029. I possessori di fabbricati con opificio ad acqua nei comuni di Chiari e di Palazzolo, provincia di Brescia, nell'espone come per il fallito raccolto dei bozzoli trovansi tali opifici inoperosi, domandano, finchè durerà siffatta mancanza, una proporzionata diminuzione d'imposta.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, il quale viene poco stante interrotto.)

La Camera è ora in numero.

Il signor Giuseppe Gallo fa omaggio di 25 esemplari di un suo opuscolo che ha per titolo: *Principii fondamentali di filosofia della storia universale.*

Il deputato Tommasi scrive in data del 24 volgente:

« Poichè mi sono avveduto non essere contrario agli usi parlamentari di esprimere in iscritto il proprio voto nelle votazioni memorabili, quando non si sia potuto intervenire alla Camera, io, che ne sono stato impedito da motivi di salute, mi permetto di dichiarare che, per la logica de' miei principii politici, io avrei dato nel giorno venti il mio voto all'ordine del giorno del barone Ricasoli. »

Il deputato Saladini-Pilastrì scrive che, obbligato fin da ieri a tenere il letto per forte costipazione, non potrà, con dispiacere, intervenire per alcuni giorni alle tornate della Camera.

Prestando giuramento i deputati Pisanelli e Robecchi Giuseppe, iunior.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Le petizioni presentate finora al Parlamento sono in gran numero; nessuna fu sin qui riferita; molte però sono in pronto per esserlo.

Pregherei quindi l'onorevole presidente di chiedere alla Camera se intenda di fissare una sua tornata per questo oggetto.

PRESIDENTE. Avrei bisogno prima di tutto di sapere se crede che vi siano relazioni in pronto in numero così copioso da poter occupare una seduta.

TORRIGIANI. Ve ne dovrebbero essere in numero sufficiente, perchè la Commissione, nel mese passato, non ha riferito nessuna petizione.

PRESIDENTE. Favorisca d'indicare il giorno che crederebbe opportuno di fissare.

TORRIGIANI. Si potrebbe stabilire la tornata di lunedì, anche perchè per una petizione correrebbe un termine fatale, che sarebbe l'ultimo d'aprile.

La petizione di cui accenno è quella segnata col n° 6992. La cosa è importante; si tratta di debiti contratti dal Governo siciliano nel 1848 e 1849.

DI CAVOUR G. Mi pare che si potrebbe fissare la tornata di domani, inquantochè le materie che resterebbero per l'ordine del giorno di domani sarebbero in poco numero.

È ancora da avvertire che il sabato era, per il passato, il giorno stabilito ordinariamente per questo scopo.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani consente?

TORRIGIANI. Per me sono indifferente.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti la proposta del deputato Cavour, che, cioè, sia posta all'ordine del giorno per la tornata di domani la relazione di petizioni.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO AL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DEL SERVIZIO DEI CORPI DISTACCATI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intorno al prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della guardia nazionale.

Il progetto del Ministero è così concepito:

« Art. 1. La durata del servizio dei corpi distaccati che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio.

« Art. 2. È derogato all'articolo 5 della legge del 27 febbraio 1859, in quanto è contrario alla presente. »

Nel progetto della Commissione l'articolo 1 è identico a quello del Ministero.

La Commissione quindi propone i seguenti articoli:

« Art. 2. Il milite designato al servizio farà valere i suoi diritti di esenzione, dispensa o riforma, innanzi al Consiglio di leva del luogo in cui si organizza il battaglione del corpo distaccato.

« Art. 3. È derogato all'articolo 5 della legge del 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente; è pure derogato al disposto del 2° alinea del 2° articolo del decreto 8 settembre 1860, n° 4594, convertito in legge il 31 ottobre 1860, n° 4590. »

Domando al signor ministro per l'interno se accetta il progetto proposto dalla Commissione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io credo che, quando una Commissione nominata dagli uffici propone una modificazione ad un progetto di legge, senza toccarne i principii sostanziali e le massime, il Governo debba affrettarsi di accettarla.

Nondimeno, nel dichiarare che io non mi oppongo a questa modificazione proposta dalla Commissione, credo di dover fare alla Camera alcune osservazioni.

La legge attuale prevede il caso che i battaglioni di guardia mobilizzata distaccati per servizio di guerra sieno chiamati, direi quasi inopinatamente, sieno invitati a prestare il loro servizio nel più breve termine possibile. Egli è per ciò che essa dispone che, quando i militi sieno designati a far parte del battaglione mobilizzato, essi debbano partire senza altro, salvo poi a produrre i loro titoli per dispensa o riforma

presso il Consiglio di leva del luogo dove sono designati ad andare.

È evidente che l'articolo proposto oggi dalla Commissione migliora la condizione dei militi che sono chiamati a far parte dei corpi distaccati, perchè dà loro facoltà di produrre i loro titoli per la dispensa o per la riforma dinanzi al Consiglio di leva del luogo da cui dovrebbero partire.

In questo senso io non disconosco che l'articolo addizionale ha i suoi vantaggi. Ma non posso a meno di far osservare che questi vantaggi sono bilanciati da due inconvenienti: il primo è che ciò ritarderà la partenza del battaglione, perchè, dovendosi, nel luogo stesso d'onde partono, fare l'esame e la verifica dei titoli di esenzione, importerà necessariamente un tempo che sarà almeno di 15 giorni. L'altro svantaggio sarebbe quello che nel luogo di partenza i militi possono trovare più facilità, più adito a far valere le cagioni di dispensa o di riforma. In quanto a questa seconda parte io la propongo come un dubbio, quanto alla prima l'affermo come una certezza.

Quindi, volendo conseguire l'intento della legge, che è quello di mobilitare i battaglioni al più presto, sarebbe preferibile il mantenere la legge com'è attualmente.

Io mi sono creduto in debito di presentare queste osservazioni alla Camera, ripetendo che io non vorrei proporre nessuna condizione che potesse ritardare o menomare di un momento il servizio tanto utile di questa guardia mobilizzata, ma che tuttavia non ho obiezioni gravi a quella proposta che la Commissione ha creduto di aggiungere.

CASARETTO, relatore. Il ministro, accettando in massima la variazione proposta dalla Commissione, ha creduto di esporre tuttavia il timore che, col sistema della Commissione, vi potesse essere un ritardo nella esecuzione di quei decreti che mobilitassero battaglioni di guardia nazionale.

Io credo che a questo inconveniente il ministro troverà modo di ovviare. Infatti, io so che l'anno scorso il Ministero dell'interno aveva ordinato ai comuni di preparare i ruoli della guardia nazionale mobile; ora, se fossero fatte le liste degli uomini atti a fare il servizio, quando venisse il decreto di mobilitazione, la sua esecuzione non soffrirebbe più alcun ritardo, ed il battaglione si potrebbe mobilitare immediatamente, senza bisogno di fare altre ricerche.

Vi ha di più. Col sistema di obbligare i militi a far sentire le loro ragioni al luogo dove il battaglione è destinato, questi ruoli preventivi non si possono fare; e da ciò ne viene quest'inconveniente, che voi mobilizzate un battaglione, per esempio, di 600 uomini, e lo mandate, suppongo, in guarnigione ad Alessandria; ora, quando questo battaglione è rimasto dieci giorni in quella fortezza, invece di avere 500 uomini, non ne conterà più che 500, perchè tutti i militi che hanno diritto all'esenzione la domandano. E questo è accaduto effettivamente l'anno scorso al battaglione di Genova, per non citarne altri.

Io ripeto adunque, che, all'inconveniente espresso dal signor ministro, si troverà modo di ovviare, facendo preparare preventivamente i ruoli.

D'altronde, gl'inconvenienti che nascono, facendo altrimenti, cioè obbligando i militi ad andarsi a fare esentare nel luogo di destinazione, sono troppo gravi per non prenderli in considerazione.

Infatti, io prendo per base la statistica delle antiche provincie, perchè quella delle nuove io non la conosco; sopra 52000 iscritti annuali delle antiche provincie, 18000 solamente erano dichiarati abili, secondo i regolamenti della legge vigente, i quali servono anche per i corpi distaccati;

solamente 18000, dico, erano dichiarati abili ad essere presi pel servizio militare, e di più questi erano intieramente assorbiti dalle categorie dell'esercito; tutti gli altri erano dispensati, sia dal servizio dell'esercito, sia da quello dei corpi distaccati.

Per avere uomini capaci di essere mobilitati, bisognava salire più in su negli anni, quando cioè i giovani avevano finita la loro ferma militare, od avevano già messo il surrogante nell'esercito; in una parola, rimanevano poche individualità che si potessero trattare secondo la legge di destinazione, per essere poi per i nove decimi rinvii a casa. Era un sistema che produceva inconvenienti tali che non si potevano più tollerare, dal momento che questi corpi distaccati erano obbligati ad andare da una estremità all'altra d'Italia.

Laonde io prego la Camera a voler accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Siccome sul principio della legge non avvi questione, così mi pare che ora debba discutersi specialmente l'articolo 2, epperò importa che il ministro dell'interno dichiari se egli accetta che la discussione sia aperta sopra il progetto della Commissione, invece che sopra quello del Ministero.

CASTAGNOLA. Ben so che il progetto di cui ci andiamo occupando è improntato di urgenza, e che anzi per questo motivo il Ministero dichiarava alla Commissione che rimandava i diversi emendamenti che si potevano fare alle leggi sulla guardia nazionale attualmente vigente, al tempo in cui si discuterà la legge proposta dal nostro collega il generale Garibaldi.

Per quanto io riconosca la giustezza di questi motivi, ciò non pertanto non posso tacermi sopra un inconveniente gravissimo, il quale so per esperienza che si verifica nelle antiche provincie, per cui quasi impossibile diventa la mobilitazione della guardia nazionale, od almeno diventa oltremodo spinosa. A quell'inconveniente menomamente non si ripara col progetto di legge stato presentato dalla Commissione.

A questo riguardo io mi permetterò di fare osservare alla Camera che anticamente la mobilitazione si faceva a termini dell'articolo 128 della legge 4 marzo 1848, secondo il quale prima si dovessero chiamare i celibi, quindi i vedovi senza prole, poi gli ammogliati senza prole, e per ultimo gli ammogliati con prole.

Si riconobbe che questo sistema era oltremodo vizioso, perchè obbligava tutti costoro che si trovavano nelle ultime tre categorie a portare il loro stato di famiglia, e produceva un ingombro di carte presso il Consiglio di ricognizione o quell'altra autorità che dovesse procedere alla mobilitazione; quindi nel 1858 venne adottato il principio che venne tradotto nella legge 27 febbraio 1859, ed io e l'onorevole Guglianetti facevamo parte di quella Commissione. Onde semplificare le cose si è creduto più conveniente di dire che le stesse esenzioni le quali esentano taluno dal servizio della leva, esentino pure il medesimo dal servizio della guardia nazionale.

Noi credevamo allora d'aver trovato un bell'espedito, e di far procedere con questo modo più liscia e spedita la mobilitazione della guardia nazionale; ma confesso pel primo il mio errore, giacchè, lo ripeto, anch'io feci parte di quella Commissione; non ci siamo avveduti che in quel modo si rendeva quasi impossibile la mobilitazione nelle antiche provincie, ed io lo dimostrerò brevemente.

È stabilito colla legge 27 febbraio 1859 che sono esenti dalla mobilitazione tutti coloro che sono esenti dalla leva;

ma, stante il nostro sistema di prima e di seconda categoria, la leva prende tutti coloro che sono abili al servizio militare. Una volta che avete preso tutti coloro che sono abili al servizio militare, chi resta allora per la mobilitazione? Non resta alcuno, o per meglio dire restano soli coloro che hanno presentato il surrogante militare. Quindi è che, allorché nel 1859 e nel 1860 si è voluto procedere alla mobilitazione dei battaglioni della guardia nazionale, si è trovato che la cosa era impossibile. Nel 1859 io copriva il posto di vicesindaco nella città di Genova ed era destinato alla parte che riflette la guardia nazionale. Siccome il Governo ci domandava un battaglione per la guarnigione della fortezza d'Alessandria, io credetti mio dovere far sì che questo battaglione a qualunque costo si mandasse, ma non ci siamo riusciti se non facendo anche lavorare il fisco. Si dovettero infatti fare dei processi, si dovettero sospendere giornali i quali dicevano che i mobilitati non doveano andare per essere stata la mobilitazione illegale. Gli stessi inconvenienti si verificarono nel 1860; ond'è che per potere aver dei battaglioni il Governo con un regio decreto stabilì che i designati dovessero sempre partire; che unicamente nel luogo di destinazione si potrebbero far valere i motivi dell'esenzione. Perlocchè si produssero scandali, perchè partivano i battaglioni, e, come diceva l'onorevole Casaretto, giungevano in Alessandria 500 uomini circa, ma duecento e più adducevano giusti motivi d'esenzioni, e bisognava mandarne altri duecento a rimpiazzarli, molti dei quali doveano pur venire esentati. Frattanto ed in questo modo passarono i quaranta giorni. Questi inconvenienti sussistono tuttora nelle antiche provincie in modo più speciale; dico in modo più speciale nelle antiche provincie, perchè dal 1855 abbiamo il sistema della seconda categoria, la quale comprende tutti coloro che sono atti alle armi; è meno sensibile pel momento nelle altre provincie dove questo sistema non vige che per alcune classi.

E qui concorro nell'opinione del signor ministro; quest'inconveniente sarà molto più forte adottando l'articolo 2 della Commissione, perchè, se ammettiamo che a pochissimi si riduca la categoria dei mobilizzandi, e che prima di partire tutti hanno diritto di far giudicare le loro ragioni dal Consiglio di leva che si raduna nel luogo della partenza, io dico francamente che nelle antiche provincie, a meno che vi siano molti volontari come già avvenne, a meno che non vi siano persone che rinunzino alle ragioni d'esenzione, una mobilitazione legale sarà difficile, anzi impossibile.

Quindi, perchè questa legge possa servire al suo scopo nelle antiche provincie, io crederei conveniente d'introdurvi un'altra modificazione, adottare cioè un sistema speciale di esenzione per i mobilizzandi, talchè ne venga allargata la categoria, e ripudiare quello in vigore per la leva.

E invero non procede l'analogia tra l'un caso e l'altro: quando si forma l'esercito si strappano i figli dalle famiglie, e si tengono otto, dieci, undici anni sotto le armi, e si lasciano anche sui campi di battaglia, si fanno loro sopportare gravi fatiche. Quindi non si prendono che i giovani più robusti, anzi il fiore della gioventù, e si hanno molti riguardi all'apposizione delle famiglie, esentando tutti coloro che si credono necessari sostegni delle medesime; ma per una mobilitazione di tre mesi, trattandosi di persone che difficilmente si batteranno (possono anche battersi come è avvenuto alla guardia nazionale di Napoli, ma questa non è la loro destinazione, è piuttosto un'eccezione) e il cui servizio si ridurrà a tenere guarnigione nelle fortezze, secondo la legge che abbiamo attualmente in vigore, per questo scopo, dico, non è d'uopo di avere tutte le cautele che sono necessarie nella

leva; si possono ammettere anche coloro che hanno qualche leggiera imperfezione fisica, per esempio una statura più bassa di un metro e 56, coloro i quali si trovano anche in una posizione alquanto eccezionale di famiglia, e che tuttavia possono per alcuni mesi stare assenti.

Ma tosto si dirà: col vostro sistema voi portate alle lunghe questa legge, la quale ha un carattere di urgenza; inoltre in certo modo venite ad immischiarvi nel sistema dell'altra legge proposta dal generale Garibaldi, la quale appunto si occupa delle esenzioni e modifica molto la legge esistente, mentre dice che saranno solamente esenti quei tali che sono indicati, se non erro, nel suo articolo 6 di legge; non conviene quindi pregiudicare questa questione.

Al che io osservo che spero e faccio voti perchè la proposta del generale Garibaldi venga accettata dalla Camera, e che quell'ardito concetto si traduca in legge; ma, a dir il vero, se si pon mente alle gravi discussioni che si sollevano negli uffici, e se si riflette anche al tempo già avanzato dell'attuale Sessione, io non dico che la legge non si debba discutere, ma forse si può concepire il dubbio che possa realmente tradursi in legge nell'anno corrente, tanto più che deve ancora proporsi all'altro ramo del Parlamento, che potrebbe introdurre qualche modificazione, perlocchè dovrebbe allora di bel nuovo essere sottoposta alla vostra sanzione.

Io dico questo in modo dubitativo, perchè, ripeto, io desidero venga presto il momento in cui questa legge di armamento nazionale abbia ad essere sottoposta a questa Camera, che vorrà, ben lo spero, accoglierla e votarla. Ma osservo che il proverbio dice: *chi ha tempo non aspetti tempo*, e quindi crederei conveniente che fin d'ora ce ne avessimo ad occupare.

In quanto al modo da seguirsi per istabilire queste esenzioni, onde procedere colla dovuta celerità, io crederei conveniente che si affidasse al potere esecutivo la facoltà di stabilirle con un regolamento approvato per regio decreto, e credo che se verrà adottato questo temperamento, il quale è di tutta giustizia, non ha altro scopo se non di fare in modo che nelle antiche provincie, specialmente, si possa procedere alla mobilitazione della guardia nazionale in modo regolare, noi otterremo il vantaggio di far cessare un inconveniente, il quale si è verificato due volte; avremo il vantaggio di fare una legge che si potrà eseguire.

Mi riservo, dopo che sia discusso l'articolo secondo, di proporre un altro articolo, col quale io espongo il concetto che venga affidato al potere esecutivo il determinare, per questa volta, con particolare decreto le esenzioni che dispenseranno i militi dal concorrere al servizio della guardia nazionale mobile.

PRESIDENTE. Se non vi ha alcuno che domandi la parola sulla discussione generale, questa s'intenderà chiusa, e sarà aperta la discussione sul progetto proposto dalla Commissione.

Il deputato Castagnola si riserva di proporre un emendamento dopo che sarà votato il secondo articolo.

Se l'onorevole ministro vuole ora parlare

MINGHETTI, ministro per l'interno. Aspetterò allora.

PRESIDENTE. L'articolo primo della Commissione, che è identico a quello del progetto ministeriale, è così concepito:

« Art. 1. La durata del servizio dei corpi distaccati che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. »

Se nessuna domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo. (È approvato.)

« Art. 2. Il milite designato al servizio farà valere i suoi diritti di esenzione, dispensa o riforma, innanzi al Consiglio di leva del luogo in cui si organizza il battaglione del corpo distaccato. »

Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. La modificazione proposta dalla Commissione ha portato realmente un effetto che io temeva.

Quand'ebbi il pensiero di proporre la modificazione che la Camera ha votato testè, io non potei a meno, studiando la legge sulla mobilitazione della guardia nazionale, di non vedere che vi erano anche altre parti le quali meritavano realmente una riforma; ma il mio concetto fu questo.

Coll'annessione delle provincie meridionali noi possiamo da un momento all'altro aver bisogno d'inviare in quelle parti dei battaglioni distaccati per servizio di guerra. Questo bisogno si manifestò immediatamente, e ne furono mandati alcuni da Firenze, da Bologna, da Torino, da Milano. Ma lo inviare questi battaglioni per soli quaranta giorni era al tutto inefficace, perchè, non appena si trovavano in quel luogo, che per legge dovevano tornare a casa.

Io pensai adunque che il primo difetto al quale si doveva ovviare era quello del tempo. Poi pensai anche fra me: conviene egli, in occasione di questa modificazione, entrare anche in altre riforme? Dopo matura riflessione, confesso che mi risolsi pel no.

Mi risolsi pel no, perchè compresi che, quanto più noi agguinceremo delle modificazioni alla legge, tanto più entreremo in quelle difficoltà che l'onorevole Castagnola testè accennava, cioè a dire che siano votate celeremente dalla Camera dei deputati e dal Senato in identica forma, che non vi sia mestieri, per conseguenza, di portarle di nuovo alla Camera prima di sottoporle alla sanzione reale.

Ora l'articolo proposto dal Governo è così semplice, che mi faceva sperare e mi fa sperare ancora che esso passi immediatamente e nell'una e nell'altra sede del Parlamento, e che per conseguenza in pochi giorni possa attuarsi. Cosicchè se, per cagion d'esempio, fra quindici giorni lo Stato avesse mestieri di mobilitare dei battaglioni di guardia nazionale, esso potesse mandarli anche nelle provincie meridionali, e per un tempo abbastanza durevole per valerci efficacemente dell'opera loro.

Ora, una volta che si ammetta, come ha fatto la Commissione, di cominciare a modificare la legge della mobilitazione della guardia nazionale, io confesso che non so vedere perchè non si ammetterebbe ancora l'altra osservazione fatta dall'onorevole Castagnola; mi pare che entriamo nella via di modificare la legge, la quale di molte modificazioni ha bisogno; modificazioni che del resto, io credo, potranno trovar la loro sede nella discussione che avrà luogo sul progetto presentato dall'onorevole deputato generale Garibaldi.

Io dunque ripeto: pel principio del Governo di non dissentire dalla Commissione, in quanto le sue riforme non toccano quistioni di massima, non posso oppormi alle proposte della Commissione, perchè le trovo in sè ragionevoli; come neppure potrei oppormi a quella dell'onorevole Castagnola, perchè la trovo similmente ragionevole; ma debbo confessare che il concetto primitivo del Governo venne a poco a poco alterato; in quanto che, lasciando da parte la discussione delle modificazioni che possono utilmente essere introdotte nella legge, noi ci limitavamo per ora a dire: dateci solo la possibilità di applicarla anche alle provincie meridionali, allungando il tempo del servizio da quaranta giorni a tre mesi, affinchè queste guardie nazionali possano non

solo andare e tornare, ma possano rimanere pei servigi che sono da loro richiesti.

Ecco quello che io, in via d'osservazione, aggiungo alle cose dette, lasciando la Camera giudice completamente in questa quistione.

CASARETTO, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole Castagnola prima di tutto debbo dire che è giusta e giustissima, e nessuno più di me ne è convinto, e tanto che, quando venne in discussione nel 1859 la legge 27 marzo stesso anno, io medesimo in quell'epoca faceva tale obbiezione e diceva che in fin dei conti quella legge si riduceva a dire questo: tutti possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati dai 18 ai 35 anni, ma tutti ne sono esenti. Ecco che cosa diceva quella legge. Nè io allora ebbi una risposta alla mia domanda: ma di chi volete comporre questi corpi distaccati?

Quando io diceva *tutti esenti*, forse la frase era alquanto esagerata; evidentemente quelli che avevano terminato il loro servizio nell'esercito potevano benissimo far parte dei corpi distaccati; quelli che avevano messi cambi potevano altresì farne parte, ma erano in proporzioni infinitamente minime. E ciò è tanto vero che in Genova, per esempio, in una città di 120000 anime, per avere un battaglione di 500 uomini si sono dovute chiamare undici classi, e non si è riuscito ad averli, perchè una metà di questi hanno dovuto essere esentati. Il che vuol dire che con undici classi non si è potuto avere legalmente se non che 250 uomini. Dunque, come diceva, io sono perfettamente convinto della giustizia delle cose dette dall'onorevole Castagnola, e non mancai certo di esporle alla Commissione, la quale le accolse favorevolmente. Aggiungo ancora che un onorevole membro di un altro ufficio, il mio amico deputato Molino, teneva pure incarico di fare le stesse osservazioni alla Commissione, la quale, come dissi, fece loro buon viso; ma io ho già esposto nella mia relazione le ragioni per cui essa non ha stimato di accoglierle nel suo progetto. E la ragione si è che, essendo sopravvenuto il progetto di legge del generale Garibaldi ed essendo questo stato in massima accettato dal Ministero, si è ritenuto che si potevano queste riforme introdurre in quella legge. Oltracciò ci siamo astenuti dall'introdurle nella presente, specialmente perchè il signor ministro ci disse che desiderava che questa legge passasse prontamente e che non avrebbe perciò accettato altre riforme che potessero dar luogo a lunghe discussioni. Solamente però accettò le riforme che noi abbiamo consegnate nella presente legge e nell'articolo che si sta discutendo.

Le riforme domandate non le abbiamo consegnate nella legge, perchè non eravamo che veramente ce ne fosse un bisogno urgente, e darò le ragioni....

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore di volersi per ora limitare all'articolo secondo. La proposta del deputato Castagnola formerebbe il soggetto di un terzo articolo.

CASARETTO, relatore. Se mi permetto questi ragionamenti, si è perchè tendono a rispondere al signor ministro anche per ciò che ha detto dell'articolo secondo, e a combattere la ripugnanza che egli ora dimostra ad accettarlo. Infatti egli ha detto: la presente riforma vedete che cosa produce? Produce quello che io temeva, cioè che si presentassero molte altre modificazioni le quali facessero sorgere delle discussioni ed avessero, per avventura, per effetto che la legge non venisse accettata.

Ora io intendeva dire con queste mie considerazioni che si poteva benissimo ammettere come urgente la modificazione proposta nel presente articolo, senza accettare la proposta del deputato Castagnola, che l'ammissione, infine, della mas-

sima contenuta nell'articolo secondo non impegnava ad accettare altre riforme; perchè, se è vero che nelle antiche provincie, senza introdurre le modificazioni proposte dal deputato Castagnola, sarà quasi impossibile mobilitare legalmente e convenevolmente battaglioni di guardia nazionale, questa impossibilità non sussiste per tutte le altre provincie dell'Italia, dove la legge sul reclutamento non è applicata.

Non essendovi nelle altre provincie questa impossibilità, l'unica conseguenza che ne verrà, accettando quest'articolo, sarà questa, che il signor ministro dovrà, per uno o per due mesi, cioè finchè non saranno presentate le altre modificazioni alla legge sulla guardia nazionale, che il ministro stesso ha in animo di proporre, o finchè non sarà discusso il progetto Garibaldi, ne verrà, dico, la conseguenza che in questo tempo il signor ministro non potrà mobilitare battaglioni di guardia nazionale nelle antiche provincie, o almeno non li potrà mobilitare legalmente, senza portare dei grandi disturbi nelle famiglie. Però li potrà mobilitare nelle altre provincie d'Italia, dove, non essendo ancora stata applicata intieramente la legge sul reclutamento dell'esercito, e non essendosi prese che due classi, rimangono ancora molti giovani disponibili per incorporarli nei corpi distaccati.

Ritornando dunque alla questione, io prego la Camera a voler accogliere questo emendamento, perchè non credo che ne possa venire l'inconveniente temuto dal signor ministro, che cioè si mettano innanzi molte altre riforme. Noi queste nuove riforme non le accettiamo; il signor ministro ci ha detto che non le vuole, e noi ci uniformiamo al desiderio del signor ministro; non le ammettiamo per non incagliare l'esecuzione di questa legge, ben inteso che esse troveranno luogo in altre disposizioni.

Preghiamo poi il signor ministro a voler invece aderire alla modificazione proposta all'articolo 2, perchè veramente, come ebbi l'onore di dire poc'anzi, essa è d'urgenza e di necessità. È impossibile obbligare, per esempio, dieci uomini, che secondo la legge sarebbero esenti, ad andare da Torino a Napoli, o da Bologna a Palermo, perchè dopo due giorni presentino poi colà i loro motivi di esenzione.

Infatti supponiamo che voi diciate: tutti i giovani di venti anni devono partire con un corpo distaccato. Ebbene, su cento uomini che partiranno, se pure partiranno, non ne rimarranno in servizio che venti, perchè gli altri o fanno parte dell'esercito, o sono esenti per legge, giacchè sono applicate ai corpi distaccati le stesse esenzioni che servono per essere dispensati dall'esercito regolare.

In questa condizione di cose pertanto non è conveniente ammettere questo principio che si debbano distaccare, a mo' d'esempio, cento uomini, disturbare cento famiglie, mentre parecchi, che avrebbero motivo di esenzione per motivi di salute, sono messi in una condizione dispiacevole, da cagionare loro anche gravi danni per dover esser poco stante rimandati a casa, obbligandoli inutilmente ad un lungo viaggio. Per conseguenza prego la Camera, in quanto che mi pare cosa urgente, che voglia rimediare a questo inconveniente, e prego il signor ministro a volere star fermo nella decisione che avesse manifestato nel seno della Commissione, di accettare quest'unica riforma che abbiamo introdotta nel suo progetto di legge.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io riconosco la verità di molte osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, ma mi permetta, senza offenderlo, che gli dica che trovo che egli ha molto esagerato quando vi parlava di impossibilità: io potrei rispondergli col fatto, perchè noi abbiamo veduto a Bologna, in Alessandria, ed altrove, dei battaglioni delle antiche pro-

vincie di Asti, di Alba, di Acqui, i quali facevano mirabilmente il loro servizio, e dei quali non furono richiamati certo l'80 per cento, come egli accennava, ma neppure il 10 per cento.

Non ignoro che, rispetto a Genova, vi è stata un'eccezione, della quale non voglio in questo momento indicare le cause, ma, per le altre provincie, gl'inconvenienti non furono così gravi come egli dice.

L'onorevole Casaretto vi disse: con questo articolo che cosa avverrà? Che voi non potrete mobilitare per un mese o due dei battaglioni delle antiche provincie. Ma, se io credessi questo possibile, confesso che il male sarebbe già gravissimo, e non potrei in tal caso acconsentire alla sua aggiunta, poichè assolutamente io intendo riservare la questione generale all'epoca che il progetto di Garibaldi sia discusso. Il Governo non si è opposto alla presa in considerazione di questo progetto. Però io credo che esso abbia mestieri di modificazioni, che debba essere assai studiato, che una parte delle sue disposizioni non si coordini abbastanza colle altre nazionali istituzioni; che siano quindi necessarie delle speciali ammende, e che vi si possano introdurre delle altre aggiunte che migliorino e facilitino la mobilitazione della guardia nazionale. Ripeto pertanto, senza oppormi al voto della Commissione, che non posso darvi il mio suffragio.

DEPRETIS: Esprimerò francamente la mia opinione sulla presente controversia.

Ammetto che l'articolo di legge proposto dalla Commissione, in aggiunta al progetto del Ministero, è dettato da principio di giustizia; ma a me pare che, praticamente, stando le leggi sulla guardia nazionale quali sono in vigore attualmente, questo articolo può esser causa d'inconvenienti.

La legge antica sulla guardia nazionale del 4 marzo 1848 aveva sicuramente molti difetti, ma aveva anche molte buone disposizioni, e fra esse parecchie relative ai corpi distaccati: adesso li tocchiamo con mano questi vantaggi, e vediamo, per esempio, che la base del reclutamento dei corpi distaccati, qual fu determinata dalla legge 27 febbraio, è diventata troppo ristretta.

Venne la legge del 27 febbraio. Questa legge non migliorò la prima gran fatto, ed ha anche questa difetti gravi; tuttavia, combinata colle disposizioni del decreto 8 ottobre, convalidato dalla legge 31 ottobre 1860, praticamente ha questo di buono, di facilitare al Governo la formazione dei battaglioni di guardia mobile e di poterli utilizzare immediatamente. Questa legge permette al Governo di disporre di una forza effettiva, certa, sulla quale ad un bisogno può contare. Ora che cosa avverrà quando muteremo le leggi attuali e daremo ai designati per far parte del battaglione, e che dovrebbero partire, il diritto di far decidere i reclami per essere esentati dal servizio? Noi sappiamo che i motivi d'esenzione contemplati dal regolamento della leva sono assai numerosi, e se, in aggiunta col giudizio periodico che il Consiglio di leva deve pronunziare, noi permetteremo un nuovo giudizio all'atto della partenza, noi apriremo un campo vasto ai reclami, che sorgeranno numerosi, e, secondo i casi, numerosissimi, sicchè il Governo non potrà più contare sulla forza effettiva dei battaglioni, nè più trasportarli con celerità dove il bisogno e l'interesse pubblico richiede.

Del resto io credo evidente che, se la Camera ammette l'articolo secondo proposto dalla Commissione, deve necessariamente adottare la proposta dell'onorevole Castagnola, perchè il Governo ha bisogno di poter disporre di tanti iscritti che gli forniscano prontamente una forza determinata e certa. La Commissione dice, se ho ben letta la rela-

zione, che quella legge era fatta in condizioni eccezionali; ma le condizioni eccezionali sono esse cessate? No, o signori, non sono cessate; d'altra parte il signor ministro faceva osservare che noi abbiamo un'occasione prossima in cui questa questione potrà essere acconciamente ventilata e risolta, l'occasione cioè in cui si prenderà ad esame il disegno di legge del generale Garibaldi. Quello a cui vorrebbe rimediare la Commissione è un difetto delle leggi attuali, lo ripeto; ma ve ne sono di ben altri, e non meno gravi, e a tutti questi difetti bisognerà provvedere discutendo la legge sull'armamento nazionale che verrà fra breve in discussione. Intanto io prego la Commissione e prego la Camera di lasciar la legge qual è, e di contentarsi della sola e semplice disposizione contenuta nell'articolo primo, per non correre il pericolo, anche remoto, che il Governo non possa disporre immediatamente dei battaglioni mobili della guardia nazionale, de' quali può aver da un momento all'altro bisogno.

D'ONDES-REGGIO. Dirò brevissime parole.

Si vuole sul serio ammettere delle esenzioni sì o no? Se non se ne vogliono ammettere, si dica chiaramente: fino dalla tale età alla tale altra tutt'i chiamati debbono partire come militi mobili. Ma se realmente si vogliono stabilire delle esenzioni, l'articolo 2° proposto dalla Commissione è indispensabile.

GUGLIANETTI. Chiedo di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Altrimenti noi diremmo che ci sono delle esenzioni, ma nel fatto esenzioni non ci saranno, principalmente ora che lo Stato è così esteso. Domani partiranno di qui dei militi della guardia nazionale, che non debbono partire perchè possono allegare motivi d'esenzione; andranno sino a Messina, a Siracusa, prima di poter far valere le loro ragioni. Intanto il tempo, in gran parte, o tutto, sarà trascorso, si sarà fatto il viaggio, la spesa, e si sarà recato danni alle famiglie. E quando poi, nel luogo ove sono destinati, sarà loro fatta ragione, sarà assai tardi; hanno sofferto l'ingiustizia; la giustizia della loro esenzione sarà sterile, anzi, soltanto una chiara prova dell'ingiustizia patita, e non altro. Senza l'articolo 2° della Commissione stabiliamo un dritto di esenzioni da essere conculcato nel fatto. Diciamo allora chiaramente e con tutta buona fede, come a quest'Assemblea conviensi, che non vi sono esenzioni di alcuna specie.

PRESIDENTE. La parola è al signor Guglianetti.

GUGLIANETTI. Io credo molto esagerato il timore manifestato dall'onorevole preopinante, che, cioè, se non si ammette questo secondo articolo, le esenzioni saranno bensì scritte nella legge, ma in realtà non si farà mai luogo ad alcuna. Conviene distinguere due casi: il primo che innanzi alla chiamata di questi militi si sia già proceduto a quelle operazioni preliminari che il regolamento prescrive, cioè alla revisione del Consiglio di leva che si fa ogni anno, nella quale ciascuno degli iscritti nel ruolo della guardia nazionale mobile ha diritto di presentarsi e far valere le cause di esenzione ch'egli possa avere. In questo caso è evidente che le ragioni di esenzione essendo già state esaminate non vi è più pericolo che un gran numero di militi esenti, a termini della legge, possa essere indebitamente chiamato a far parte di questi corpi distaccati.

Il pericolo che la persona esente possa essere chiamata per isbaglio (poichè non si può supporre che le persone preposte a far questa chiamata vogliano prendersi lo strano piacere di chiamare quelli che conoscono essere esenti), si verifica nel caso che dinanzi al Consiglio di leva non si sia ancora potuto procedere all'esame degli iscritti. Allora, se il Governo sente la necessità di dover senza indugio mobilitare

qualche battaglione, come è avvenuto nel 1859 e nel 1860, può darsi che qualche individuo avente una causa di esenzione possa essere chiamato a partire per non lasciar mancare questa forza, di cui il Governo sente l'urgente bisogno.

Questa è una facoltà che è esercitata dal Governo soltanto quando vi è l'assoluta necessità; ma, quando le cose siano entrate nella via regolare ed ordinaria, che, cioè, di mano in mano che s'inscrivono dei militi sui ruoli della guardia nazionale mobile debbano essere immediatamente esaminati dal Consiglio di leva, ed essere ammessi a proporre le loro ragioni d'esenzione, avverrà che saranno pochissimi quelli ai quali nel frattempo della revisione ordinaria alla chiamata sia sovrappiuto un nuovo titolo per godere dell'esenzione.

Osserverò poi che, secondo la legge del 27 febbraio 1859, appartenendo ai Consigli di leva ordinaria l'esame dei titoli degli iscritti nella guardia nazionale mobile, può avvenire presentemente, come avvenne nel 1859, che la revisione dei titoli per essere esenti dal servizio della guardia nazionale coincida coll'esame degli iscritti nell'esercito, ossia dei coscritti; e quindi il Consiglio di leva, preoccupato necessariamente di questa importante bisogna, cioè di provvedere all'esercito, trovisi costretto a differire l'esame dei titoli relativi alle esenzioni dal servizio della guardia nazionale mobile.

Moltiplicandosi poi le leve, e perciò le operazioni pel'esame dei coscritti in ciascuna di esse, ancora più evidente si fa la convenienza di lasciare al Governo la facoltà suaccennata, perchè dovrebbero differire d'assai il momento della partenza dei militi della guardia mobile.

Io dirò francamente che, se si toglie al Governo questa facoltà, vi saranno dei casi, come diceva l'onorevole Depretis, in cui sarà impossibile di contare sul pronto ed efficace concorso della guardia mobile. E già non mancarono esempi di militi chiamati al servizio dei corpi distaccati, i quali, non perchè avessero un sentimento profondo di aver ragioni di esenzione, ma per allontanare il momento del servizio, fecero valere titoli immaginari, come, per esempio, vizi fisici, e simili.

È molto severo in tale parte il regolamento militare; perciò si possono con molta facilità trovar pretesti per esimersi; si possono accusare malattie che realmente non si hanno, o non gravi abbastanza; e intanto i militi non partiranno, e i battaglioni non saranno mai organizzati.

Io quindi prego la Camera a voler respingere la modificazione della Commissione, proposta col secondo articolo della legge che discutiamo.

PRESIDENTE. Il deputato Molfino ha la parola.

MOLFINO. Il signor ministro, nella Commissione, ci faceva sentire come egli avrebbe accettato questo solo emendamento, il quale, anzichè chiamarlo una modificazione alla legge, lo chiamerei un nuovo effetto alla legge preesistente. Oggi l'onorevole ministro, invece, venne esponendo come questa disposizione possa portare due inconvenienti.

In primo luogo un ritardo alla partenza, in secondo luogo una facilità d'esenzione. Sembrami che a questo secondo argomento si unisse pure il deputato Guglianetti.

Quanto al ritardo della partenza, io dico che, dal momento che sia attuato il disposto vigente ancora della legge 4 marzo 1848 e della legge 27 febbraio 1859, i comuni devono avere a quest'ora formati i ruoli del servizio dei corpi distaccati, quindi la designazione deve e puossi fare immediatamente, e procedersi tosto alle operazioni del Consiglio di leva.

Quanto all'inconveniente di maggior facilità nella riforma, che il signor ministro ha accennato però come un debole, un

debolissimo dubbio, risponderò all'onorevole signor ministro ed all'onorevole signor Guglianetti che essi sanno meglio di me come giudice di queste riforme sia il Consiglio di leva, e come non è presumibile che si ammettano malattie simulate, tanto dal Consiglio di leva del luogo dove il milite è designato, quanto da quello del luogo dove il milite deve andare.

L'onorevole Depretis, se ho bene inteso, ha detto: forse non si avranno più militi, e il Governo ha urgente bisogno di militi.

Il signor ministro, rispondendo all'onorevole Casaretto, faceva conoscere che, anche a termini della legge vigente, vi è una possibilità di mobilitazione, quindi escluso il pericolo che, anche tolta questa disposizione, non vi siano militi nelle vecchie provincie per la mobilitazione, e così risposto all'argomento dell'onorevole Depretis.

Non si può poi contrastare certamente che ve ne siano molti nelle provincie nuove, tanto per la leva che là non vi è fatta per tante classi, come perchè forse non vi è attuata in tutta l'estensione della legge nostra sul reclutamento.

Perciò, se il signor ministro sarà tenuto a chiamare i battaglioni, per questa disposizione, più nelle nuove provincie che nelle vecchie, tutta la conseguenza di questo articolo starà in questo; e credo che poi non sarà nemmeno conseguenza ingiusta, perchè le antiche provincie, e tanto dico senza spirito di municipalismo, pagano finora un tributo d'uomini non indifferente e da lunga pezza assai maggiore delle nuove.

Le conseguenze invece, o signori, del respingere poi l'articolo che noi vi proponiamo, sono le seguenti: che partano dei militi non legalmente designati, che sono esenti; questa è cosa fuor di questione; saranno pochi, saranno molti, ma dei militi con la disposizione che tuttora vige della legge dell'ottobre 1859 partono senza dubbio i quali sono esenti. Or bene, o costoro si tengono o si mandano a casa. Se voi li mandate a casa, ne viene disagio al milite, spese allo Stato per trasporto, movimento nel battaglione nocevole alla disciplina. O si tengono, ed allora è un'ingiustizia, perchè fino a tanto che sta la disposizione della legge 27 febbraio 1859, voi non potete obbligare questi militi a prestare quel servizio.

Quindi, se non volete accettare la nostra proposizione, onde essere giusti bisogna che cancelliate il disposto della legge 27 febbraio 1859, che stabilisce le esenzioni al servizio dei corpi distaccati.

Io porto opinione che la Camera vorrà accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

POLSINELLI. La chiusura!

CASARETTO, relatore. Dirò pochissime parole in risposta all'onorevole Guglianetti. Io credo che il ragionamento dell'onorevole Guglianetti si fondi sopra un equivoco. Egli crede che i militi potessero farsi esentare dal Consiglio di leva del luogo del loro domicilio. Se la cosa fosse così, non ci sarebbe più discussione, e noi saremmo tutti d'accordo; ma la controversia insorge appunto, perchè la cosa non succede così; perocchè il decreto che noi vogliamo abrogare obbligava appunto i militi ad andare a farsi esentare al luogo di designazione. La facoltà finora concessa di farsi esentare nel luogo del domicilio è solo per la guardia nazionale sedentaria, per cui non vi sono quasi esenzioni; ma per i corpi distaccati, per i quali vi è una quantità immensa di esenzioni, cioè tutte quelle che servono anche per l'esercito, si è obbligati a farle riconoscere dal Consiglio di leva del luogo di designazione. Ed è appunto questa disposizione che vogliamo abrogare.

L'onorevole mio amico, il deputato Depretis, riconosceva

giuste queste osservazioni, tuttavia temeva che ne potesse venire un inconveniente per il servizio dei corpi distaccati. Egli diceva: il Governo non potrà più contare sulla forza dei battaglioni di questi corpi distaccati.

Io credeva di avere già risposto a questa obiezione preventivamente. Io penso che, col sistema proposto dalla Commissione, si dia appunto il mezzo al Governo di poter contare sulla forza dei battaglioni, perchè tutti quelli che saranno mobilitati lo saranno in modo da non poter essere rinviati, mentrèchè, col sistema del Governo, succederà che la maggior parte dei militi dovrà essere rinviata a casa, come è successo nel battaglione di Genova. Che, se in altri battaglioni dello Stato è avvenuto il contrario, ciò si fu perchè vi furono molti volontari, e questi certo non debbono essere rinviati a casa. Ma tutte le volte che vorrete mobilitare legalmente col sistema stato proposto dal Governo dovrete rinviare a casa una grande quantità di militi. Ora questo è nocivo immensamente alle famiglie, agl'individui, ed anche al buon servizio dei corpi distaccati. Del resto, la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 2 del progetto della Commissione, così concepito:

« Art. 2. Il milite designato al servizio farà valere i suoi diritti di esenzione, dispensa o riforma, innanzi al Consiglio di leva del luogo in cui si organizza il battaglione del corpo distaccato. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Domando alla Commissione se insiste nel suo articolo 3.

CASARETTO, relatore. Essendo rigettato l'articolo precedente, è chiaro che cade anche il terzo; epperò dev'essere posto ai voti invece il secondo del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del progetto ministeriale è così concepito:

« Art. 2. È derogato all'articolo 5 della legge del 27 febbraio 1839, in quanto è contrario alla presente. »

(La Camera approva.)

Si procederà all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli.	194
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONI DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per fare una relazione.

CRISPI, relatore. Collegio di Alba.

Questo collegio si compone di cinque sezioni, ed ha 1389 elettori iscritti. I votanti furono 785, e ripartirono i loro suffragi sui seguenti candidati:

Il cavaliere e professore Michele Coppino ottenne voti 759; il cavaliere ed avvocato Alerino Como 14; voti dispersi 3, nulli 9.

Il cavaliere Coppino, avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, fu proclamato deputato.

I verbali sono in regola; non vi sono reclami, nè proteste. Il VII ufficio chiede alla Camera che voglia convalidare l'elezione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Il deputato Speroni ha facoltà di parlare. **SPERONI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Vizzini.

Elettori iscritti 647; votanti 518.

Il signor Corrado Arezzo Donnafugata baronello ebbe voti 476, il signor Accolla Francesco 42.

Il signor Corrado Arezzo Donnafugata, avendo ottenuto la maggioranza legale, fu proclamato deputato.

I verbali sono regolari, non vi è nessun reclamo; perciò l'ufficio IX vi propone la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MUSOLINO PER L'ABOLIZIONE DEL PRIVILEGIO DELLE TONNAIE NELL'ITALIA MERIDIONALE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo svolgimento del progetto di legge presentato dal deputato Musolino per l'abolizione del privilegio delle tonnaie nell'Italia meridionale.

Il deputato Musolino ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Signor presidente e signori deputati, il progetto di legge, che io avrò l'onore di svolgere in questa tornata, è appoggiato a tali elementi di diritto e di giustizia, che, spero, non avrò a fare sfoggio d'argomentazioni onde convincere la Camera sulla necessità di prenderlo in considerazione.

Si tratta dell'abolizione del privilegio della pesca dei tonni a favore dei privati, e della restituzione di un tale diritto ai comuni. Debbo premettere, o signori, che la pesca del tonno è una delle più ricche, anzi è la più ricca di quelle che si praticano nel Mediterraneo, e per essere esercitata ha bisogno della privativa, non tanto per il capitale considerevole che domanda, quanto per la natura sostanziale della pesca, perchè il pesce è ombroso, ed è forza ingannarlo con degli agguati, perchè tutti i pesci vadano a rifluire in un vasto labirinto che si costruisce dal fondo del mare fino alla superficie di fortissime reti e di innumerevoli corde; insomma, la pesca del tonno porta la privativa. Questa privativa, che si estende per un considerevole tratto di litorale, non è uguale per tutte le tonnaie: in alcune è di due o di tre miglia, in altre è di 4 o di 6, ve ne sono persino di quelle di 10 e 12 miglia.

La durata del tempo di questa privativa di pesca è di tre mesi. Nello stato attuale delle cose nell'Italia meridionale si esercita da alcune famiglie private a danno dei comuni marittimi e di quei naturali che, essendo per la massima parte pescatori, per tre mesi dell'anno non possono esercitare il loro mestiere, e non solamente non pescano tonno, ma neppure altro pesce di qualunque sorta.

Voi comprenderete, o signori, in quale critica condizione si trovino numerosissime popolazioni, il di cui solo elemento di vita non è altro che la pesca, quando la privativa toglie ai pescatori per tre mesi dell'anno il naturale diritto di esercitare il loro mestiere.

Io richiamo la Camera su questi estremi di fatto, perchè son dessi la base della mia argomentazione, e perchè la Camera possa formarsi un'idea esatta della enormità della privativa che esiste nell'Italia meridionale. La privativa delle tonnaie, a favore dei privati, è la negazione assoluta di tutti i dritti, di tutti i principii di giustizia, di tutte le garanzie legali, dirò anche è una profonda immoralità.

La legge comune dichiara che le coste del mare, come le rive dei fiumi navigabili costituiscono un dominio pubblico, non possono essere proprietà di chicchessia; ebbene, il privilegio della pesca del tonno vi dice che questa è una menzogna, una derisione, perchè le rive del mare, per tratti considerevoli di 10 a 12 miglia, sono di privata proprietà.

La legge comune vi dice che il mare non appartiene a nessuno, o, per meglio dire, che appartiene a tutti, perchè tutti possono pescare, navigare, trafficare; ebbene, il privilegio della pesca del tonno vi prova invece ch'è questa un'altra menzogna, dacchè il mare appartiene a un solo privato in molti siti.

La legge comune vi dice che i mestieri, le professioni, i traffichi sono liberi: altra menzogna; la privativa del tonno vi mostra che in quel dato spazio di mare, per lo spazio di 10 a 12 miglia, questa libertà di industrie, di mestieri non appartiene ad altri che al proprietario delle tonnaie; egli solo ha il diritto di esercitarvi la pesca.

In ultimo, la legge vi dice che tutti i comuni sono eguali in faccia alla legge; ebbene, i paesi, in cui la pesca del tonno è esclusiva, si trovano in pienissimo feudalismo; il solo proprietario della tonnaia ha il diritto di pescare; e, come diceva testè, vi sono dei comuni molto popolati, che contano 10 a 12 mila abitanti, e, tra questi, 3 o 4 mila famiglie sono di pescatori.

Per conseguenza, se tutt'altro mancasse, questi estremi di fatto provano a quale enormità porta il privilegio della pesca del tonno.

Si dimanda: ma come i proprietari attuali sono al possesso di un privilegio così esorbitante? Signori, questo è avanzo dell'antico feudalismo puro e semplice; sapete che i baroni si attribuivano tutti i diritti che volevano. Sicchè, avendo osservato che in alcuni punti dei loro fondi si poteva esercitare con successo la pesca del tonno, la dichiararono loro privativa, e la usarono finchè durò la feudalità.

Questo ebbe luogo fino al 1806 nel regno continentale di Napoli, perchè nella Sicilia sento dire che vi sia qualche cosa di eccezionale. Nel 1806 l'occupazione militare francese abolì la feudalità, e tutti i diritti ex-feudali furono reintegrati allo Stato; però, siccome la pesca del tonno, che faceva parte di questi diritti di privativa, non poteva essere esercitata dallo Stato senza che fossero indennizzati i privati a danno dei quali si esercitava, non si potevano avere due pesi e due misure, lasciare che alcuni comuni fossero liberi, altri feudali; così la Corona cedè ai comuni il diritto delle tonnaie; per conseguenza i comuni furono nel pieno esercizio della pesca del tonno dal 1806 al 1817, epoca nella quale i Borboni, ch'erano già ritornati nel 1815 dalla Sicilia in Napoli, spogliarono alla loro volta i comuni di quei diritti e per una concessione puramente gratuita, propria di quella dinastia di favoritismo, restituirono le tonnaie agli antichi feudatari.

I possessori attuali non hanno altro titolo di possesso che la graziosa restituzione del Borbone a danno dei comuni e della legge solenne del 1806 che aveva abolito la feudalità.

Ma questo non è tutto. La ristorazione del privilegio fatta dai Borboni ha introdotto nello Stato un ordine di cose molto più mostruoso di quello che si vedeva sotto il feudalismo. I baroni continuarono a calare le tonnaie nei luoghi in cui si era solito di farlo da secoli.

Ma, siccome in conseguenza della legge abolitiva della feudalità i comuni acquistarono un'amministrazione indipendente, ed ebbero la facoltà di calare anch'essi delle tonnaie, profittavano d'un tale beneficio in tutti i luoghi dove si presentava l'opportunità di farlo. Onde si vede ora una cosa ve-

ramente strana: sullo stesso litorale, fra due comuni perfettamente limitrofi, in uno cioè dove l'ex-feudatario ebbe il beneficio della riconcessione gratuita, la tonnaia si cala a vantaggio esclusivo di lui, mentre nell'altro comune si gode dal pubblico. Così avete da un lato il diritto e dall'altro il favore; da un lato il feudalismo, dall'altro l'indipendenza amministrativa moderna; da un lato la giustizia, dall'altro l'ingiustizia.

Ognuno comprenderà che siffatta razza di reggimento ha sollevato grandi reclami per parte dei comuni, i quali in varie epoche fecero sentire i loro piati.

Però nel nuovo ordine di cose, riparatore dei vecchi abusi, la Camera non potrà a meno di prendere in considerazione questa anomalia, tanto più che molti comuni hanno già fatto pervenire i loro reclami al Parlamento, e tra gli altri l'antica città di Monteleone mandava una petizione, la quale doveva essere riferita dall'onorevole Chiaves, e che poi, per disposizione della Commissione delle petizioni, fu rimessa al Governo per i provvedimenti necessari.

CHIAVES. Domando la parola.

MUSOLINO. Adesso io non domando altro se non che la legge del 1806 abolitiva del feudalismo, con tutte le sue conseguenze, sia richiamata in vigore.

Io leggerò alcuni articoli di questa legge, la quale non potrebbe essere ispirata da migliori sentimenti di giustizia e di umanità.

« Giuseppe Napoleone I, per la grazia di Dio Re di Napoli e Sicilia, ecc.

« Art. 2. Tutte le città, terre e castella, non escluse quelle annesse alla Corona, abolita qualunque differenza, saranno governate secondo la legge comune del regno. »

Questo è troppo limpido, troppo netto; non vi è più nè bianco, nè nero; tutti i municipi debbono avere gli stessi diritti, gli stessi pesi e gli stessi privilegi, se volete che vi siano dei privilegi. Imperocchè non sarebbe tollerabile che, mentre in un comune i cittadini potessero liberamente pescare, nel comune vicino, dove fu ristabilito il privilegio ex-feudale, gli abitanti, quasi fossero iloti o paria, non potessero neppure esercitare il loro mestiere di pescatori.

« Art. 7. (Che è anche più esplicito) Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. Ai soli possessori che esibiranno o un'espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data un'indennizzazione corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale per un'indennizzazione contro i comuni, da esperimentarsi nel tribunale competente. Sono per ora conservati quei diritti proibitivi che le università del regno hanno imposti volontariamente a sè stesse e loro cittadini per contribuire colla loro rendita ai pubblici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli. »

In virtù adunque di questa legge, non solamente i diritti proibitivi debbono essere soppressi senza indennità, ma, quando anche si provasse che un ex-feudatario avesse acquistato dallo Stato questo diritto proibitivo per compra e vendita o per concessione onerosa di qualunque specie, deve perdere anche il diritto proibitivo, salvo ad avere un'indennità; ma il diritto proibitivo, come diritto, è sempre da abolirsi, perchè è contrario ad ogni principio di giustizia, di legge, di ragione.

L'uomo ha diritto di vivere, e dal momento che il pescatore non può esercitare la sua professione per vivere, io domando in qual modo potrebbe giustificarsi tanta violenza?

Ma mi si dirà: voi volete dare ai comuni i diritti di pesca, ed in questo modo voi conservate sempre il privilegio.

È vero, io conservo il diritto della privativa della pesca; ma osservate che vi ha una gran differenza tra il darlo ai comuni ed il conservarlo a favore di un privato; il comune non può esso esercitare questo diritto, conviene che lo conceda per appalto a qualche società di speculatori, d'intraprenditori, di armatori; quindi vi sarà un numero maggiore d'individui i quali parteciperanno al lucro di questa pesca, invece di cumularne i vantaggi sopra un solo. Il comune poi, assicurandosi una rendita mediante l'affitto di questi diritti di pesca, sarà in grado di diminuire la gravanza e le imposte dei suoi amministrati.

Sicchè, se da un lato il pescatore si vede ristretto in certa guisa nell'esercizio del suo mestiere, dall'altro è sgravato dal peso delle gabelle od imposte comunali.

Ecco la differenza che passa tra l'esercizio di un privilegio privato e quello a favore di tutta una comunità; l'esercizio di un privato è a beneficio di un solo individuo, mentre l'esercizio di una comunità va in vantaggio di molti, e questo è anche più consentaneo ai principii della legge stessa del 1806 la quale dice: « Sono per ora conservati quei diritti proibitivi che le università del regno hanno imposto a sè stesse ed ai loro concittadini per contribuire colla loro rendita ai pubblici pesi, e ciò sintantochè sarà stabilito diversamente. »

Secondo questo principio io credo dunque che il diritto di pesca privilegiata a favore di un comune non possa essere oggetto di discussione.

Però sento oppormi che in Sicilia le cose sono ben diverse; che colà è un altro paio di maniche; che in Sicilia la tonnaia è una proprietà come tutte le proprietà, inviolabile e sacra; che non possiamo toccarla, che dobbiamo lasciarla come si trova, perchè ogni alterazione sarebbe un cattivo esempio di socialismo, di comunismo e peggio! Vediamo se queste condizioni eccezionali siano giustificate: prima di tutto domanderei ai possessori delle tonnaie di Sicilia: d'onde vi proviene questo possesso? Certo non da altra sorgente che dalle feudalità. I proprietari della Sicilia, o signori, principi, conti e marchesi hanno conservato questo diritto, come lo conservarono in altri luoghi gli ex-baroni. La sua provenienza quindi è sempre sospetta e caduca.

In secondo luogo, come esercitano questo diritto di privativa? A danno dei comuni, a danno dei pescatori; dunque havvi sempre la medesima ingiustizia. Epperò se la provenienza è feudale, se è conseguenza dell'antico feudalismo ed una privativa contraria ad ogni diritto d'eguaglianza civile, che impedisce ai cittadini l'esercizio del loro mestiere legittimo, onesto, io domanderei che differenza passa fra le tonnaie di Sicilia e quelle delle provincie continentali. Io reclamerei anche dal Governo una tale privativa, se il Governo la possedesse, perchè lo Stato non ha il diritto d'imporre delle privative ai comuni, salvo che sieno privative che colpissero tutti indistintamente. L'accordare una privativa ad uno e non ad un altro sarebbe un favoritismo inqualificabile.

Lo Stato ha il diritto di concedere delle privative quando si tratta, per esempio, d'utilità pubblica; così c'è la privativa del sale, del tabacco, della polvere da sparo, della carta bollata, e che so io. E queste sono privative giustificate dalle necessità della finanza pubblica, dalle ragioni di utilità pubblica.

Può il Governo concedere delle privative di strade ferrate, perchè queste facilitano le comunicazioni, animano il commercio, sviluppano la forza, accrescono la vita del paese. Può dare una privativa quando si tratta di un fomento al progresso, al miglioramento delle arti, delle manifatture, e sempre temporaneamente. Ma la pesca del tonno non ha nessuna

di queste qualità; non si tratta di un incoraggiamento all'industria, di perfezionare e d'incoraggiare la civiltà, perchè la pesca del tonno si è fatta sempre in quel modo, e, mondo durante, si farà sempre in quel modo; sempre le stesse reti, le stesse funi, le stesse ancore; io non credo che ci voglia un gran talento a pescare il tonno. Una tale privativa a favore di un privato non è sostenuta da alcun motivo di utilità pubblica, anzi ci è un danno pubblico, quale si è quello di privare migliaia di pescatori dell'esercizio del primo dei loro diritti di natura, del diritto di vivere.

Ma, si dice, la Sicilia possiede ciò da secoli: ed io risponderò che non è vero. La stessa Costituzione del 1812, che colle feudalità aboliva ogni diritto proibitivo, sopprimeva implicitamente anche le tonnaie a vantaggio dei privati; che se queste continuano a rimaner loro, si deve al favore di un Governo dominato dallo spirito di un favoritismo aristocratico; ed in fatti furono necessarie altre leggi posteriori del 1817, del 1834 e del 1836, perchè altri residui delle feudalità fossero sradicati. Molto meno si può invocare il sussidio della prescrizione; e perchè i comuni rivendicarono sempre con appositi riclami i loro diritti, e perchè, quand'anche non l'avessero fatto, essendo essi perpetuamente pupilli, non si può opporre a loro detrimento nessuna prescrizione, fosse anche centenaria. Sotto tutti questi rapporti io mi lusingo, quindi, che la Camera voglia essere abbastanza giusta, da prendere in considerazione il mio progetto di legge.

Se non che ci è un articolo sul quale fa d'uopo, o signori, che richiami la vostra attenzione, ed è questo.

I proprietari che attualmente posseggono le tonnaie hanno diritto ad un risarcimento, ad un equivalente di ciò che perdono? Io, nel mio disegno di legge, aveva, in verità, negato questo diritto: ora sono rivenuto nella mia idea primitiva, e presenterò un emendamento a questo riguardo. Ma dichiaro francamente nello stesso tempo che io sono rivenuto, non perchè credessi ingiusto il concetto primitivo, tutt'al contrario, ma per semplificare la questione, e per togliere certi scrupoli che sentiva susurrare da vari lati; poichè, in quanto al resto, io credo anche adesso sinceramente che il compenso non si debba dare.

Spiegherò la mia opinione. Quando diciamo compenso, diciamo perdita. Non si ha diritto a compenso quando non vi è perdita. Ora, gli attuali possessori delle tonnaie, che perderebbero, venendone privati? Essi (generalmente parlando e salva qualche eccezione) non ne fecero acquisto, mediante sborso di capitali, mediante compra-vendita; essendo il privilegio residuo di feudalità, se pagarono originariamente qualche cosa, si fu per avere l'investitura del feudo, non del singolo diritto della pesca del tonno. Questa pesca è un uso che i baroni si sono attribuito; dimodochè, se hanno perduto il feudo, non perderebbero niente di più a venir privati anche del privilegio di questa pesca.

Ma io ammetto che l'avessero comprato: signori, da tanti secoli che posseggono questo privilegio, essi ne hanno ritratte somme sì vistose da essersi indennizzati le mille volte di quanto hanno originariamente pagato, supposto che qualche cosa avessero pagato.

Un onorevole deputato siciliano mi diceva confidenzialmente che egli, o qualche suo parente, non ricordo bene, possiede una tonnaia che da trent'anni è in completo deficit. Bisogna dire che questa tonnaia sia maledetta da Dio e dagli uomini, perchè, per quante tonnaie io mi conosca, tutte sono ricchissime. Io ne conosco cinque, tre sul continente meridionale, due in Sicilia, le tonnaie di Macerata, del Pizzo, di Monteleone, di Marzamemi e Capopassaro. Ebbene, o signori,

la più povera di queste tonnaie, negli anni di pesca scarsa, non dà meno di 50,000 franchi di rendita, prelevate tutte le spese.

Ora, senza considerare le somme raccolte precedentemente all'epoca dell'abolizione delle feodalità, anzi, riducendoci solamente a quelle incassate dal 1817 al 1861, per il corso cioè di 44 anni, e non ritenendo che un *minimum* di 30,000 franchi all'anno, voi vedete che sparisce qualunque non dico già possibilità, ma presunzione di danno.

Così che, esclusa tale perdita, non perderebbero che il privilegio; ma questo privilegio è contrario a tutti i principii di ragione, di giustizia, di umanità e di politica. Dunque, se si perde il privilegio, non si perde nulla. È lo stesso come se un sovrano detronizzato dai suoi popoli per causa di tirannide dicesse: indennizzatemi delle rendite che io ho perduto.

Sarebbe questa una nuova teorica in fatto di morale, di politica e di legislazione!

Ma, si dice da alcuni, vedete: quando furono aboliti i feudi, i feudatari ebbero delle indennità.

Ebbene, esaminiamo quale specie d'indennità si ebbero.

Le indennità che si ebbero i feudatari si ridussero ai diritti promiscui di pascolo, di tagliar legna, di estrarre pietre, ecc. I terreni o poderi su cui tali promiscuità si esercitavano dai baroni e dai loro ex-vassalli furono divisi in parti uguali o proporzionali; l'una fu data in assoluta, libera ed esclusiva proprietà ai feudatari, e l'altra ai comuni.

In questo solo ebbe luogo l'indennità; in tutto il resto no.

I diritti di regalia, o signori, i diritti proibitivi, figli dell'abuso o della violenza, contrari ai santissimi principii del diritto dell'uomo, furono aboliti semplicemente, senza alcun risarcimento.

Per queste considerazioni dunque io credeva che non ci fosse diritto alcuno ad indennità. Ciò non pertanto, per semplificare la questione e per togliere di mezzo qualche scrupolo, io ho detto: accorderò anche un compenso. (*Ilarità*) Per conseguenza ho riformato il mio progetto di legge nei termini seguenti, che chiedo permissione alla Camera di leggere.

L'articolo 1° resta tal quale:

« Il privilegio della pesca del tonno, esercito finora nell'Italia meridionale da famiglie private a danno dei naturali dei differenti comuni, è definitivamente abolito a favore dei privati, come ultimo avanzo di vecchi abusi feudali. »

Gli emendamenti sono all'articolo 2, e sono i seguenti:

« Art. 2. I comuni saranno reintegrati non solo nel diritto di calare le tonnaie nei limiti del rispettivo territorio, ma avranno anche la piena proprietà degli edifici, barche, ordigni, utensili e materiali di qualunque natura destinati ad uso della stessa pesca dai possessori attuali. Questi possessori però saranno indennizzati della perdita dei suddetti immobili e mobili sopra estimo di due periti nominati dalle due parti interessate. »

« Art. 3. I proprietari attualmente in possesso del privilegio delle tonnaie riceveranno un'indennizzazione anche per la perdita del privilegio stesso, quante volte provassero averlo acquistato mediante compra fatta sia dal fisco, sia da altro possessore legittimo. »

AmMESSO dunque una volta il principio del compenso, io domando: chi oserà dire che la privativa della pesca del tonno, a vantaggio di un solo privato e a detrimento esiziale di migliaia e migliaia di pescatori, possa essere più oltre tollerata? Questa privativa è contro tutti i principii, come ho detto, dell'integrità del dominio pubblico; è contro la libertà del mare; contro il libero esercizio dei mestieri, delle pro-

fessioni e delle industrie; contro l'eguaglianza di tutti i cittadini, come di tutti i comuni in faccia alla legge; infine, contro i diritti dell'umanità.

La legislazione, la quale conservasse un solo avanzo di feodalità, meriterebbe di essere messa al bando dei popoli civili.

Per queste considerazioni io mi auguro che la Camera voglia essere compiacente di prendere in considerazione il progetto che ho avuto l'onore di svolgere, e spero che esso sarà spedito agli uffizi per essere esaminato categoricamente e discusso nei singoli articoli.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

NATOLI, ministro di agricoltura e commercio. Signori, esaminato il progetto di legge propostovi, ed attentamente ascoltati gli sviluppi che intorno ad esso fecevi l'onorevole proponente, io sono venuto nella convinzione che difficilmente la Camera vorrà codesto progetto togliere in considerazione. Laonde, per non abusare de' vostri preziosi istanti, io non entrerò in questo momento nella disamina cui accenna il progetto Musolino, quella cioè di vedere se la concessione di un dritto di pesca possa egli mai appartenere a quella classe di dritti, i quali, costituendo l'alta regalia dello Stato, sono per loro natura inalienabili, e per conseguenza imprescrittibili. Io tratterei questa materia il meglio che mi sarebbe possibile, se mai a voi piacesse di prendere in disamina la propostavi legge. Ma non posso tacervi dal sommettervi fin d'ora, ch'essa si avvolge di strane e manifeste contraddizioni, sia che vogliasi considerare nella sua indole legislativa, sia che vogliasi meditare ne'suoi rapporti economici. In vero, o il diritto in questione si considera come un'alta regalia, ad estinguer la quale non vi può essere forza di contratto o correr di tempo, ovvero si considera come una di quelle inferiori regalie, per le quali sono possibili le convenzioni, utili le prescrizioni. Io non parlerò certo in questa seconda ipotesi; se mai l'ammettessi, il sistema dell'onorevole proponente cadrebbe affatto.

Supporrò dunque che il diritto in discorso appartenga all'altra e più interessante serie di regalie. Ma essendo codesto dritto un'alta regalia, io non comprendo come mai l'onorevole Musolino voglia rivendicarlo in vantaggio de' comuni e non dello Stato, a cui le superiori regalie appartengono. L'onorevole deputato vi ha discorso del carattere della proprietà della spiaggia e di quella del mare, ha detto che il solo abuso ha potuto attribuire codeste cose al dominio privato; ma poi, con inaspettata conseguenza, ha messo avanti i municipi, ed ha chiesto che spiagge e mari fossero a loro attribuiti. Così egli ha dimenticato il carattere che le leggi sì antiche che moderne hanno dato ai comuni; non ha considerato che essi ne' rapporti della proprietà esistono come individui, ed ha obliato che quelle cose che sono fuori commercio, se non possono acquistarsi dai particolari per contratti o per prescrizioni, nemmeno potrebbero per gli stessi modi acquistare dai comuni.

Egli dice nella sua legge: reintegrate i comuni nel diritto che fu loro strappato; ma la reintegra suppone il diritto preesistente, il quale, per le cose che ho detto, potrebbe solo appartenere allo Stato, ma giammai al comune.

Quando poi l'onorevole rappresentante tentò di fare la commovente descrizione de' mali che le tonnaie producono ai pescatori dei comuni marittimi, dimenticò che il rimedio ch'egli propose a codesti mali non apporta sollievo veruno. Perciocchè, sostituendo al particolare il comune, la cosa muta solo di padrone, ma non muta in veruna maniera i suoi rapporti economici col resto della società.

Se il privilegio della pesca danneggia la povera gente, il danno avverrà sempre, sia che l'esercizio di quella si faccia da un individuo, sia che si svolga nell'interesse di una comunità.

Queste poche considerazioni, o signori, che ho avuto l'onore di sommettervi, insieme ad altre non poche che la materia presenta, sarebbero in più larga scala presentate alla vostra illuminata prudenza, laddove vi piacesse, il che non credo, prendere in considerazione la legge, intorno alla quale ho finora parlato.

D'ONDES-REGGIO. Se volesse rispondere prima il proponente la legge, sarebbe forse meglio, perchè io sono contrario a questa proposta, e parlerei dopo.

PRESIDENTE. Domanderò al signor Chiaves se intende cedere anch'esso la parola al signor Musolino.

CHIAVES. Io avevo chiesto la parola per uno schiarimento di fatto. Il signor Musolino aveva accennato ad una petizione pervenuta alla Camera e rimessa alla Commissione delle petizioni, la quale avevami incaricato di riferirne alla Camera. Io gli dissi che le conclusioni della Commissione erano nel senso che la petizione fosse trasmessa al Governo, perchè provvedesse.

Non so se le determinazioni della Camera sulla proposta Musolino non verranno per avventura a modificare le conclusioni dell'ufficio, prima che la petizione venga riferita.

Ad ogni modo, domani avrò l'onore di riferirla alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Musolino.

MUSOLINO. Non credo essere nella mia proposta di legge le contraddizioni accennate dal signor ministro. Non si mette in dubbio che la pesca del tonno sia un diritto che appartiene allo Stato; essa è una privativa esclusiva dello Stato; ma è qui che sta il nodo della questione. Lo Stato non potrebbe esercitare questa pesca, la quale in alcuni luoghi soltanto può farsi, senza indennizzare quelli che per l'esercizio della medesima sarebbero gravati d'un pregiudizio enorme. Se si trattasse d'una privativa universale, ciò starebbe, ma non vi sono che alcuni dati luoghi in cui si possa far la pesca. Se il Governo volesse chiamare a sè l'esercizio di questa pesca dovrebbe, per principio di giustizia, indennizzare quei pescatori, poichè essi non solo non possono far pesca di tonno, ma non possono fare alcuna specie di pesca per lo spazio di tre miglia.

È dunque necessaria un'indennità, e, purchè abbia luogo, non importa il come. Io insisteva sulla restituzione del diritto di pesca ai comuni, perchè questa è una questione decisa dallo Stato stesso. Quando il Governo francese abolì la feudalità nel regno di Napoli, s'impossessò di questi diritti di privativa di pesca; ma, siccome questo diritto non poté essere esercitato senza un'indennità a favore dei comuni e dei pescatori nati nel luogo senza ledere i costoro diritti, che cosa disse? Invece di essere l'amministratore di queste tonaie, io le cedo interamente ai comuni.

Dunque noi abbiamo già un fatto consumato: i comuni per undici anni sono già stati in possesso di questo diritto, e non ne furono spogliati se non per l'arbitrio della tirannide borbonica. Io domando se questo atto di arbitrio può essere considerato come una cosa legale.

Io prego la Camera di prender nota di questi estremi di fatto, e di penetrarsi seriamente dell'indole della questione; questa è una privativa bella e buona, è una privativa immorale; non solo illegale, ma immorale, perchè condanna alla miseria una quantità di pescatori per fare il vantaggio di un solo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato D'Ondes.

D'ONDES-REGGIO. Io primieramente mi accordo a tutte le esatte osservazioni che ha fatto il ministro di agricoltura e commercio intorno alle contraddizioni, in cui cade la proposta dell'onorevole Musolino. E poi aggiungo che tutti i comuni di Sicilia e Napoli vorrebbero toccare la sventura di avere nella spiaggia loro alcuna tonnara; imperocchè per quei comuni è una sorgente di ricchezza, invece di essere cagione di detrimento, come ha opinato l'onorevole deputato Musolino.

Egli è da sapere, infatti, che per calare una tonnara, come comunemente si dice, fa bisogno di tante spese, che negli anni più prosperi difficilmente quello che resta di netto al proprietario avanza il terzo di ciò che egli vi ha già speso. Per esempio, prossima a Palermo è una tonnara, la quale, per lo meno, abbisogna di 25,000 franchi all'anno per essere calata; il proprietario, ove ne ricavi 40,000 franchi, si chiama fortunatissimo di guadagnare 15,000 franchi. Ma sovente ne ricava meno, non di rado appena quanto rimborsa le spese, alle volte ne perde porzione. Ondechè è di necessità che scorra almeno un decennio, affinchè nella somma si abbia qualche sicuro guadagno. Ma le spese che il proprietario fa sono sempre di certo guadagno pe' pescatori nati di quel luogo, ed anco per altri che talvolta da altri luoghi vi accorrono al lavoro.

Quanto poi all'essere le tonaie un rimasuglio di feudalità, come asseriva il deputato Musolino, con facilità gli rispondo che ciò certamente non può argomentarsi dall'essere le medesime esercitate con privativa. Imperocchè lo stesso Musolino confessava che ciò deriva dalla natura stessa della pesca, non potendosi in luoghi vicini adoperare la stessa pesca, o altra specie di pesca, senza disturbare, anzi distruggere quella d'una data tonnaia, con danno non solo del proprietario, bensì di tutti coloro i quali in gran numero lavorano in quella.

E per fermo, o signori, quella privativa necessaria, naturale, non può mai confondersi con quelle che dalla feudalità provenivano. Le quali consistevano ne' molini, negli alberghi, nei forni, nella vendita di alcuni obbietti che costituivano i così detti dritti di *zagato*. Queste erano realmente privative feudali ed indebite, importavano che non si potesse molire, albergare, cuocere il pane, che nei molini, negli alberghi, nei forni dei baroni; che niuno potesse vendere quegli obbietti, eccetto le persone cui egli lo concedessero; queste sì, privative feudali ed indebite erano, perchè non venivano dall'indole delle industrie, bensì dagli statuti e dagli usi feudali. Ma cotali privative abolite, tutte le proprietà ex-feudali sono da considerarsi come legittime, come legittime le allodiali, ove hanno quei titoli che i Codici de' popoli civili omai riconoscono come abili ad acquistare e mantenere la proprietà; e titolo giustissimo e primordiale è da tenersi il possesso, quando altro titolo apertamente non dimostri quel possesso essere illegittimo. All'origine della proprietà de' beni per vederne la legittimità non può ricorrersi; se a cotale ricerca si volesse dare di piglio, legittimi proprietari più non sarebbero in Europa. Imperocchè, se gli attuali proprietari per avventura fossero i successori de' conquistatori dell'evo medio (ed assai pochi vi sono di tali), e però proprietari illegittimi, dimanderei come erano legittimi i proprietari precedenti, gli spogliati, i Romani. E come legittimi coloro che dai Romani conquistatori furono spogliati, e come legittimi i predecessori di costoro, e così risalendo sempre in avanti. Ove troveremo noi i primi occupatori del suolo e quindi i loro successori, legittimi proprietari, perchè successori di coloro che ad altri non tolsero le terre? È necessario adunque, è giu-

stizia, come ho premesso, che legittimi proprietari si tengano coloro, che in virtù di titoli stabiliti dai Codici o in virtù di possesso abbiano le terre.

Ma, signori, come è andata la faccenda della feudalità in Sicilia? Al 1812, è cosa nota, i baroni del regno di Sicilia, senza bisogno di rivoluzioni e spargimento di sangue come altrove, volontariamente dichiararono volere abolita la feudalità. Quindi si sciolsero i vincoli che legavano i baroni al sovrano, come i vincoli di sudditanza che legavano i vassalli ai baroni. Ondechè da un canto tutti i beni già feudali furono dichiarati beni allodiali, tali quali erano quelli che primamente erano stati allodiali, e da un altro si sancì che agli ex-vassalli, o abitatori dei liberi comuni, si dessero dei compensi per quegli usi necessari alla loro sussistenza che esercitavano nelle terre già feudali, come pascere, legnare e simili. Da allora in poi varie leggi si promulgarono a quell'uopo. E precipuamente dopo il 1838 le leggi famose chiamate dello *scioglimento della promiscuità*. Le quali niuno certamente negherà che miravano tutte a favoreggiare con esorbitanza, a dirlo schiettamente, con ingiustizia i comuni a danno degli ex-feudatari, conciossiachè i Borboni non iscordarono mai la massima di Tarquinio, di tagliare i più alti papaveri.

Si mandarono allora dal Governo dei commissari speciali, i quali avevano per istruzione di levare agli ex-baroni quanto più fosse possibile, di menare buona quasi qualunque pretensione dei comuni; questa era giustizia alla borbonica, ed i commissari non mancarono di zelo nello eseguirlo. Ed allora si vide che i comuni dimandarono de' compensi, perchè una volta erano andati al feudo a cogliere dell'erba selvaggia, perchè altra volta avevano preso delle pietre con cui fabbricarono una capanna, perchè solevano raccogliervi delle lumache, perchè il proprietario aveva loro sempre permesso dietro la messe di spigolare. E molti altri usi allegarono, e compensi chiesero ed ottennero, ma non vi ha esempio che alcun comune compenso alcuno avesse chiesto per le tonnare, nè che le tonnare avessero mai noverato tra le *angherie, per-angherie*, o soprusi baronali di sorta alcuna.

Signori, mi piace rammentare che questa massima si ritenne, che bastava esservi nell'ex-feudo una cosa, di cui l'uso potesse giovare ai comuni, affinchè i medesimi si avessero dritto a compenso. Or, come mai i comuni, se avessero potuto menomamente sostenere che le tonnaie fossero un residuo di feudalità, non avrebbero essi domandato o la loro abolizione o un compenso, mentre il Governo con tanta parzialità li favoreggiava?

Signori, io chieggo di non accogliere la proposta del deputato Musolino, perchè è contraria alla giustizia.

MUSOLINO. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Ese tutte le riformazioni si debbono fare con giustizia e con prudenza, con ponderazione e maturità, maggiormente con giustizia, con prudenza, con ponderazione e con maturità si debbono fare quelle che risguardano la proprietà de' beni, imperciocchè attaccano interessi stabiliti in virtù della legge e della pubblica fede.

Ma v'ha di più. Chieggo che la proposta del deputato Musolino si rigetti assolutamente per questa grave considerazione.

Quando si propongono e si discutono delle riformazioni che non concernono alla proprietà, alcuno detrimento non s'ingenera; ma, trattandosi di proprietà, lo stesso questionarsi della riformazione apporta gran danno, posciachè ciascuno comincia a temere di poterla perdere; quindi vi adopera meno diligenza, vi spende meno tempo, v'impiega meno capitali.

Nel caso presente, o signori, si correrà il pericolo di vedere tosto abbandonate le tonnaie con detrimento e de' proprietari e de' pescatori, de' comuni, verso cui tanto affezionato si mostra il deputato Musolino, specialmente che, come vi ho detto, se non si ha certezza di poter tenere la tonnaia per un decennio, si ha assai probabilità di perdere, anzichè di guadagnare.

Signori, e per giustizia e per civile prudenza chieggo che la proposta di che ci occupiamo venga assolutamente rigettata. Fa d'uopo che apertamente noi dichiariamo, che vogliamo porre un termine a proposte che mirano a manomettere ora una specie di proprietà ed ora un'altra, ora sotto un aspetto e ora sotto un altro. Sì, assai sovente si fanno proposte contro la proprietà, la cui sicurezza ed inviolabilità è fulcro primario della civiltà d'un popolo. È giustizia, è prudenza civile, è nostro dovere levare via la spada di Damocle sulla proprietà.

PRESIDENTE. Prima di tutto do notizia alla Camera che giunse al banco della Presidenza un ordine del giorno presentato dal deputato Sanguinetti, il quale è così concepito.

« La Camera, invitando il Ministero a studiare quali sieno le condizioni in cui versano le tonnaie dell'Italia meridionale, e vedere se sia il caso di presentare un progetto di legge per regolare tale materia secondo i principii della scienza economica e legale, passa all'ordine del giorno. » (*Segni di adesione*)

La facoltà di parlare spetta ora al deputato Musumeci.

MUSUMECI. Signori, alle ragioni state svolte dall'onorevole ministro del commercio e dal deputato D'Ondes-Reggio, ne aggiungerò poche altre, affinchè la Camera non prendesse in considerazione la proposta del deputato Musolino.

Prima di tutto osserverò che l'onorevole Musolino prende a base del suo ragionamento i seguenti dati di fatto, cioè che il decreto dell'anno 1806, che abolì la feudalità in Napoli, avesse dichiarato abusi feudali e diritti privativi le tonnaie, che dichiarò abolito negli ex-baroni quel diritto, restituendolo ai comuni, che costoro se ne immisero in possesso, che poscia al 1817 i Borboni ne privarono i comuni, e che giustizia vuole che oggi il Parlamento restituisse ai comuni il diritto esclusivo di calare le tonnaie, in virtù della legge del 1806.

Io credo, e spero dimostrarlo, che tutto ciò non è per niente fondato sul testo di quella legge. Tralascierò di rispondere a tutte le osservazioni state fatte dall'onorevole Musolino pel secondo e terzo articolo della sua proposta, su di che vi sarebbe molto a ridire. Egli crede che vi sia un gran guadagno nelle tonnaie, e crede ancora che i Siciliani in questo affare potessero avere delle passioni private e delle preoccupazioni.

Ebbene in quanto a questo gli dirò solamente di leggere l'opera celebre del signor La Marmora sopra la Sardegna: ivi troverà dei lavori statistici che dimostrano come nelle tonnaie alcuni individualmente si sono arricchiti, ma molti, e assai più dei primi, si sono impoveriti; il signor La Marmora lamenta l'incerto di quell'industria dove si sono impiegati e sperduti moltissimi capitali, molto più nei tempi a noi vicini, quando quella pesca per cause ignorate non rende gran frutto. Ma veniamo alla quistione e cerchiamo di dare il carattere legale al diritto delle tonnaie, per vedere se sia una privativa feudale abolita, oppure no.

Trattiamo di un diritto sulla spiaggia del mare: tutti sanno che sul mare nessuno può avere diritto di proprietà: il mare è libero, quindi il suo uso è comune a tutti. Ogni Stato, per ciò che riguarda la sua tutela dall'esterno e per le sue relazioni internazionali. . . . (*Escono alcuni deputati*)

PRESIDENTE. Avverto i signori deputati che abbiamo due leggi all'ordine del giorno, e che, se si allontanano, non saremo più in numero per votarle.

Scusi l'oratore se ho dovuto interromperlo.

MUSUMECI..... dicevo che ogni singolo Stato ha intorno alla sua estensione una data parte di mare, che chiamasi dai pubblicisti mare territoriale, dove si estende e proroga il suo imperio e la sua giurisdizione.

Ma la teorica del mare territoriale non ha nessuna influenza nella presente disamina. Però, accanto alla libertà del mare, tutte le nazioni riconoscono in ogni Stato il diritto di pesca a beneficio dei nazionali da esercitarlo esclusivamente in un dato spazio delle sue coste, spazio che varia più o meno tra le diverse nazioni, e spesso è stato tra di loro determinato da speciali trattati.

Di più è riconosciuto in ogni nazione il diritto di regolare nell'interesse de' suoi cittadini la pesca, sia pel tempo che pel modo; e le nostre leggi non hanno trascurato di regolarla.

Col fatto però si è visto tra noi che c'era una particolare pesca che non si poteva lasciare a tutti, ma che pel modo speciale di esercitarla poteva unicamente esercitarsi da alcuni; questa pesca è quella del tonno, la quale, per necessità di cose, è divenuta una privativa sia del demanio o di pochi suoi concessionari.

Questa pesca vi è stata descritta dall'onorevole Musolino; io mi dispenso di ripetere tutti i particolari da lui accennati, per mostrarvi le ragioni per le quali quella pesca, fino ad antico, non si è potuta permettere a tutti.

Chi ha ottenuto la concessione di una tonnara, pianta in mare uno stabilimento, con immense spese e pericoli; egli solo quindi può ivi esercitare quell'industria; gli altri se ne devono allontanare per una certa distanza determinata dalla legge.

E qui prego il signor Musolino di avvertire che io non so se vi possano essere tonnare che abbiano una lunghezza di mare maggiore di tre miglia, a contare dal luogo dove sono fermate. È questa la misura legale, la quale può essere meno secondo le condizioni delle varie tonnare, ma non può mai eccedere le tre miglia. La legge siciliana del 1835 prescrive: « Durante la pescagione dei tonni è vietato a chiunque di andare in qualsivoglia modo a pescare ed accendere del fuoco nei mari delle tonnare dentro la distanza di tre miglia dalla testa di levante, e di un miglio dalla testa opposta denominata il di dietro. » Questa distanza fu stabilita per necessità di cose. Chi vuole il fine deve volere necessariamente i mezzi.

Stabilito che il diritto di pesca, che appartiene a tutti, spetta al Governo regolarlo; una volta riconosciuta la necessità che quel diritto, in quanto ai tonni, per l'utile che se ne vuole ottenere, non può lasciarsi libero a tutti, è chiara la conseguenza che il diritto della pesca viene per necessità di cose a costituire una privativa, che si esercita o unicamente ed esclusivamente dal Governo, o, come si è praticato anche nei secoli passati, da particolari cittadini, o anche da corpi morali, ai quali l'avesse conceduta il Governo. Che sia così, oltre le osservazioni fatte dall'onorevole ministro Natoli, oltre alle leggi siciliane e napoletane, lo prova la vigente legge piemontese, che pone questo diritto fra quelli del demanio, ed il demanio, secondo la legge del 1827, lo concede o lo dà in affitto.

« Coloro che volessero intraprendere la pesca dei tonni od altra gran pesca dovranno ottenerne licenza dall'ammiragliato. Potrà il Consiglio di ammiragliato, il quale determinerà le condizioni da osservarsi dal postulante, sulla propo-

sizione del presidente, qualunque volta lo crederà opportuno, e quando vi siano più pretendenti, ordinare che si conceda al miglior offerente, mediante pubblico incanto, il diritto di esercitare la pesca del tonno, » ecc.

Se il calare le tonnare non può altrimenti esercitarsi che in modo di privativa, la quale ad altri non può appartenere se non al Governo, è chiaro che di questo diritto egli ne ha fatto uso nei tempi passati, come ne fa uso oggi, cioè concedendolo ai privati o dandolo in affitto. Il fatto dei tempi presenti, il modo necessario di doversi anche oggi esercitare per privativa la pesca del tonno, ci mostra come necessariamente dovette in quel modo esercitarsi nei tempi che furono; il presente rischiera il passato. Posto ciò, possiamo apprezzare il valore giuridico del decreto del 1806.

L'onorevole Musolino si è fondato sopra l'articolo 7 di quel decreto, che dichiara aboliti i diritti proibitivi, nel che, a suo modo di vedere, va anche incluso il diritto proibitivo di calare le tonnare. Ma ognuno di voi, o signori, conosce quali sono i diritti privati dei quali parla la legge abolitiva della feudalità. Noi, a maggior schiarimento, ricordiamo la categoria indicazione datane dal Parlamento siciliano del 1812, il quale altro non fece che ripetere le teoriche dei pubblicisti tutti d'Europa.

Ivi è detto: « Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privati e proibitivi, per non molire i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quelli dell'in avanti barone; di non cuocere pane se non nei forni dello stesso; di non condursi altrove che nei di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di *ragato* per non vendere commestibili o portabili in altro luogo che nella taverna baronale, e simili. »

Questi diritti proibitivi sono, ragionevolmente, caduti colla feudalità. Per essi veniva ristretta arbitrariamente la libertà dei cittadini a beneficio di un altro privato cittadino.

Ma tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge; unicamente la sovranità può imporre delle necessarie limitazioni ai diritti dei cittadini, all'esercizio della loro libera industria. I diritti privati e privilegiati dei baroni erano arbitrari, non necessari; essi tornavano a loro beneficio esclusivo; ecco perchè dovevano cessare, e di fatto sono cessati, grazie a Dio, infino dal 1806 in Napoli, e dal 1812 in Sicilia, con plauso ed universale utilità.

Ma noi, come abbiamo dimostrato, versiamo in un'altra categoria di fatti; stiamo esaminando il fatto delle tonnare, ed abbiamo visto che la loro industria non può altrimenti oggi, come pel passato, esercitarsi, se non per una privativa che è necessaria. Sia che il calo delle tonnare si faccia dal demanio, sia dai comuni, sia dai privati, sempre è certo che non si può da altri pescare lì dov'è la tonnara. Ora questa privativa necessaria, che esiste oggi come pel passato, che non si può distrurre, senza distrurre quell'industria, non ha nulla di comune colle privative baronali che cessarono coll'abolizione della feudalità, che non sussistono più, nè possono sussistere; e che, se mai ne sussistesse oggi alcuna, si potrebbe fare scomparire.

Noi, per contrario, per le tonnare, è forza replicarlo, trattiamo di una privativa necessaria, che potrà cambiar di padrone, se volete, ma che deve sempre stare. E qui è da avvertire ciò che si fece nel regno di Napoli nel dare esecuzione alle leggi abolitive della feudalità, e ciò che fecero i Borboni. Io mi unisco all'idea emessa dall'onorevole D'Ondes; i Borboni ebbero nel loro governo tutti i vizi, tutti i difetti che umana mente possa immaginare; ma nel loro interesse e per loro fini furono sempre inimici dei feudatari, e quanto poterono e seppero favorirono contro a quelli i comuni. In Napoli nel

decennio si formò una grande scuola di principii liberali avversa ai baroni, e favorevole alla popolazione, capitanata dal Winspeare; scuola che, con immenso onore, si è continuata nelle provincie napolitane fino al dì d'oggi. Nè il Governo durante il decennio, nè i giuristi, nè i Borboni osarono poi sostenere che il diritto privativo delle tonnare rientrasse nei diritti privativi aboliti nel 1806.

Fuvvi solo un qualche comune, il quale, invocando l'articolo 7 del decreto del 1806, mentre diceva di rientrare nel disposto di quella legge le tonnare, come un diritto proibitivo, lo reclamava poi per sé. Ma quella strana e contraddittoria pretesa venne respinta con sovrano decreto del 1819, il quale nel suo dispositivo riassume i veri principii, cioè che il diritto di calare le tonnare è una privativa, ma non delle feudali, sibbene un diritto che la sovranità può unicamente concedere. In quel decreto, emanato dietro avviso della gran Corte dei conti, è detto: « La maestà sua ha considerato che la pesca del tonno, in alcuni siti del mare che è di uso comune, non ha verun carattere delle privative che sono state abolite, e che essa non possa essere che un risultamento di un diritto accordato dal sovrano. »

Signori, dopo queste brevi osservazioni fatte in aggiunta a tutto ciò che fu detto anteriormente da altri, mi par troppo evidente che la proposta dell'onorevole Musolino non merita di essere presa in considerazione. Trattasi d'una privativa necessaria; se si vogliono avere tonnare, è necessario esercitare una privativa, sia che essa abbia luogo in favore dello Stato, sia che abbia luogo in favore d'altri.

Ma questa privativa nulla ha di comune con le privative feudali ed abolite. Malamente quindi s'invocano leggi interamente straniere alla materia. Io poi non so comprendere come e perchè le tonnare, togliendosi ai privati, dovessero darsi ai comunisti e per essi ai comuni. Ma la pesca appartiene a tutti quanti i cittadini dello Stato, non debb'essere privilegio dei cittadini di un comune; i Genovesi possono esercitarla a Cagliari, come gli abitanti di quest'ultima città possono esercitarla a Genova o in altro mare. Fu pretesa strana dei tempi andati il pretendere che il mare potess'essere proprietà dei comuni; oggi il mare è libero; lo Stato non fa altro che prescrivere, nell'interesse generale, il modo e il tempo onde esercitare la pesca. La questione di vedere se mai lo Stato possa e debba riprendere per sé le tonnare da lui concesse è presentemente estranea alla proposta dell'onorevole Musolino, quella è questione che riguarda i particolari e lo Stato. Per me basta per ora l'aver dimostrato che i comuni non possano vantare alcun diritto alle tonnare; che nulla possa o debba nel loro riguardo innovarsi al presente stato delle cose; che nulla in quelle vi è di feudale.

Se è così, spero che la Camera non vorrà prendere in considerazione la proposta del deputato Musolino.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo domandata, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti

(È approvata.)

Rileggo la risoluzione proposta dal deputato Sanguinetti:

« La Camera, invitando il Ministero a studiare quali sieno le condizioni in cui versano le tonnaie dell'Italia meridionale, e vedere se sia il caso di presentare un progetto di legge per regolare tale materia secondo i principii della scienza economica e legale, passa all'ordine del giorno. » (*Movimenti*)

PANTALEONI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. È stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice, il quale deve avere la precedenza. . .

D'ONDES-REGGIO. Sissignori, io appoggio l'ordine del giorno puro e semplice.

MUSOLINO. Domando di parlare contro l'ordine del giorno.

Io ho tutta la fiducia nel Governo, ma so come vanno le cose: se voi lasciate al Governo soltanto di occuparsi di questa questione vitale per i comuni, andremo *ad calendas graecas*. Si deve decidere immediatamente; l'anno venturo le tonnare devono avere altra destinazione da quella che hanno. Si tratta di popolazioni che soffrono immensamente; è questione di umanità e di giustizia.

Il signor D'Ondes vi ha fatto uno spauracchio di spoglio di proprietà: questi sono paroloni (*Ilarità*), ma non hanno che fare colla presente questione. Se avevate timore di toccare le proprietà, non dovevate spogliare dei loro beni tanti ordini religiosi, non dovevate abolire gli ultimi residui dei vincoli feudali in Lombardia. Voi avete ben fatto operando così; ma siete in contraddizione con voi stessi, giacchè erano quelli gli articoli che potevano avere l'aria di una spogliazione, non la soppressione di un diritto abusivo di pesca; questo è un diritto iniquo, immorale.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole deputato Musolino che la Camera ha chiuso la discussione.

MUSOLINO. Io parlo contro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Appunto per questo lo avvertiva di non entrare nel merito della proposta principale.

MUSOLINO. Io dico dunque che la Camera deve votare e decidersi sulla presa in considerazione della mia legge; quando il suo voto mi fosse contrario, io mi rassegnerò.

PRESIDENTE. Permetta, tutti quelli che intenderanno di approvare la presa in considerazione voteranno contro l'ordine del giorno puro e semplice, ma dacchè questo è stato proposto, io devo metterlo ai voti, anzi esso ha la precedenza sugli altri.

SANGUINETTI. Dirò poche parole per ispiegare alla Camera quali siano i motivi che mi indussero a presentare il mio ordine del giorno.

La materia sulla quale c'intrattenne l'onorevole Musolino implica una questione gravissima, una questione di economia politica, una questione di giustizia ed una questione legale. Quindi credo che si possa respingere la proposta da lui presentata, senza dover respingere la discussione della controversia che ci è sottoposta; perciò in via conciliativa ho creduto di proporre quest'ordine del giorno, onde invitare il Governo a studiare la questione di cui si tratta.

Il mio ordine del giorno non vincola il Ministero a presentare una legge, lo vincola solo a studiare le condizioni in cui versano quelle tonnare, ed a vedere se sia il caso di presentare una legge.

Il ministro mi fece segno che accettava quella proposta, ed è per questo che io l'ho propugnata; non so perchè la Camera voglia rigettarla, accettando l'ordine del giorno puro e semplice.

NATOLI, ministro d'agricoltura e commercio. Se la Camera passa su quella all'ordine del giorno, il Ministero si uniformerà agli ordini della Camera.

PANTALEONI. L'ordine del giorno proposto dal signor Sanguinetti getta un'incertezza sullo stato delle proprietà; quindi ho proposto, ed ora insisto per l'ordine del giorno puro e semplice, dopo le ragioni addotte dagli onorevoli D'Ondes-Reggio e Musumeci.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, debbo, innanzi tutto, porlo ai voti. (È approvato.)

Abbiamo all'ordine del giorno due leggi, le quali per avventura non solleveranno discussione. Pregherei quindi i deputati di voler avere la bontà di rimanere al loro posto, perchè probabilmente potremo votarle tutte e due.

La prima è intitolata :

Convenzione postale colla Francia, conchiusa in Parigi il 4 settembre 1860.

Il progetto della Commissione è identico a quello del Governo e consta di un unico articolo.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale colla Francia, conchiusa in Parigi il 4 settembre 1860, e le cui ratifiche furono ivi cambiate il 13 successivo novembre. »

Voci. Non siamo più in numero !

MUSOLINO. Se non siamo più in numero, l'ordine del giorno puro e semplice stato votato è nullo.

PRESIDENTE. Mi occorre di avvertire che al tempo in cui si votava quell'ordine del giorno, e prima che si votasse, si tenne nota con tutta precisione di ciascun deputato che usciva. Io, in verità, ho pregato a ciò fare i signori questori ed i signori segretari, ed era certo che eravamo in numero. Senza questo avrei mosso il dubbio, come feci altre volte. Adesso poi mi fu riferito che in questo momento, mentre leggeva il progetto di legge, alcuni deputati, quantunque pregati, non hanno creduto di ottemperare alle mie preghiere e sono usciti dalla sala. (*Conversazioni*)

Sono però avvertito che quei due o tre che si sono assentati, si trovano nelle sale di lettura; quindi tosto rientrano.

INFORMAZIONI SUL TRAFORO DELLE ALPI.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Profittando di questo momento di aspettazione della Camera, chiederei il permesso di offrire alcuni schiarimenti che volevo dare profittando della lettura del processo verbale della seduta di ieri; ma non sono arrivato a tempo.

Nel discorso dell'onorevole Valerio fu mosso qualche dubbio sopra il traforo del Moncenisio, e fu detto che il paese sarebbe stato ansioso d'averne qualche notizia, e che sarebbe stato pericoloso il lasciarlo sotto l'impressione dei dubbi manifestati nel discorso che pronunziai ieri.

Se la Camera me lo permette, dirò pochissime parole.

Voci. Sì ! sì !

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Il traforo del Moncenisio in questo momento trovasi in uno stato tale da non doverne più dubitare; ed è a credere che l'applicazione del trovato scientifico dei nostri colleghi è assicurato, in quanto che le macchine sono installate nel versante italiano della montagna, e lavorano perfettamente, tanto che si è potuto fare, in 24 ore, sino a due metri e mezzo di galleria sopra una sezione di tre metri su due metri circa di diametro. Dalla parte della Savoia le macchine si stanno disponendo, e fra pochissimo tempo si crede che saranno installate.

La ragione, per la quale io diceva che solamente alla fine

della campagna attuale sarà dato di precisare l'epoca in cui sarà ultimato questo lavoro, è unicamente questa, che, sol quando saranno compiute le operazioni preliminari, si potrà lavorare continuamente con un avanzamento di un metro e mezzo ogni dodici ore. In questo momento, sia per le riparazioni alle quali vanno soggette le macchine da poco tempo installate, sia per non avere ancora un numero d'operai sufficientemente istruiti per poter fare due gite di dodici ore ciascuna, non si lavora che circa dodici ore ogni giorno, e vi sono alcune interruzioni. In questo momento si stanno istruendo altri operai, e si ritiene che nel corso della campagna attuale potranno essere installate da ambe le parti le macchine, e potranno aversi abbastanza bene ordinate le officine di riparazione, ed operai in numero sufficiente ed abbastanza istruiti, da poter fare un lavoro continuo che dia per risultato tre metri ogni 24 ore dall'uno e dall'altro capo; per guisa che in cinque o sei anni si potrà avere il lavoro ultimato.

Debbo dire ancora che, se fino adesso i risultati non sono stati maggiori, e non fu neppur dato da' miei predecessori quel resoconto semestrale, se non erro, od annuale dei lavori che prescrive la legge stata approvata dal Parlamento, si è appunto perchè fino ad ora, come accade in lavori di questa importanza, non si è potuto far altro che le opere primordiali d'installazione.

I 1500 o 1600 metri di galleria già eseguiti, lo furono più che altro coi mezzi ordinari. Del resto tutti quelli che conoscono questi generi di lavoro sanno che, specialmente in località come quella, ove non si può lavorare che per tre mesi dell'anno, ove in settembre la calca comincia già ad agghiacciarsi, tutti sanno che riesce molto più lunga la parte della installazione, che non la parte della vera lavorazione; poichè, quando le macchine saranno in posizione ed attivate, che si potrà lavorare continuamente, e che si sarà nell'interno della montagna, evidentemente le intemperie saranno inefficaci ad influire sull'avanzamento dei lavori.

Questo io credetti dover dire alla Camera appunto per soddisfare al desiderio giustamente manifestato dall'onorevole Valerio e che io supponeva dovesse essere diviso da tutta la Camera, quello cioè di non lasciar sussistere incertezze di sorta sul risultato di questa grande impresa.

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha facoltà di parlare.

PESCETTO. Le spiegazioni che testè ci ha date l'onorevole ministro dei lavori pubblici hanno certamente una grande importanza; ma, a fronte di quanto tutti i giornali tecnici, per lo più dell'estero e specialmente francesi, hanno voluto asserire contro un lavoro, che, a parer mio, sarà per risultare un nuovo monumento del genio italiano, credo che non siano sufficienti le spiegazioni medesime, fornite quasi per incidente, in un momento in cui non trovasi presente un onorevole nostro collega, il quale è precisamente uno dei tre ingegneri inventori del sistema di lavorazione ad aria compressa.

Io penso quindi che la Camera, postochè questa questione è stata suscitata, vorrà eccitare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dare nuovamente a tale proposito indicazioni e dettagli fra un mese circa, cioè dopochè parecchi deputati avranno potuto constatare precisamente sul sito l'andamento di quei lavori, e quando l'onorevole Grattoni, sedendo al suo banco, potrà darci ragguagli particolarizzati sulle varie macchine da esso e suoi colleghi ideate, sul loro funzionamento e sulla perfetta attuazione di quel concetto grandioso ed ardito del traforo del Cenisio, che fu espresso in questo Parlamento, cosicchè si ottenne l'adozione di un progetto, il quale

consacra la somma di 40 milioni per il traforo del Moncenisio.

Io spero quindi che il signor ministro dei lavori pubblici, oltre a queste dichiarazioni che ci ha fatte e che certamente tornano soddisfacenti, vorrà disporre onde la Camera possa averne, fra un mese circa, altre più estese, più compiute, tali che corrispondano all'importanza e somma grandezza dell'argomento, e ciò anche quando si trovi presente l'onorevole Grattoni che è fra i direttori dell'opera, e che potrà meglio d'ogni altro somministrarci quegli schiarimenti che potessero da alcuno di noi desiderarsi.

PRESIDENTE. Mi pare che l'incidente non debba aver seguito.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Mi è grato assicurare l'onorevole Pescetto, che appunto stamane aveva fissato con il nostro collega Grattoni che avrei parlato al principio della seduta in occasione della lettura del processo verbale, ed appunto per questo egli aveva ritardata la sua partenza per Genova; ora egli è partito, ma posso assicurarlo che quello che ho detto è il risultato della conferenza avuta con lui.

Del resto io sarò lietissimo di dare maggiori schiarimenti alla Camera in altra occasione, ed anzi avrò il piacere di fare una relazione scritta che porga più ampi ragguagli di quelli che io abbia oggi comunicati alla Camera, ed avrò caro che sia stampata e distribuita ai signori deputati.

E questo farò fra un mese o due, quando per l'avanzata stagione i lavori saranno inoltrati, di guisa che il riferirne valga ad informare la pubblica opinione sul felice andamento di questa grandiosa opera.

PESCETTO. Ringrazio il signor ministro dei lavori pubblici della dichiarazione che poc'anzi ha fatta, e prendo atto della relazione che ci vuol dare, locchè io fo tanto più volentieri, inquantochè desidero che le dichiarazioni sul traforo del Moncenisio siano estese, particolareggiate ne' minimi loro dettagli, e date a quella maggiore pubblicità che sia possibile, affinchè coloro i quali tanto hanno sostenuto che non sarebbe riuscito quel nuovo sistema di lavorazione, che non si sarebbe potuto ad ogni modo applicare ad un traforo cieco di oltre dodici chilometri, e che questo traforo stesso era opera sì ardua da reputarsi quasi inattuabile, abbiano una prova che il genio italiano non è ancora spento. (*Bene!*)

VOTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER UNA NUOVA CONVENZIONE POSTALE CON LA FRANCIA; 2° PER PROROGARE I TERMINI PER LA RINNOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE IN TOSCANA.

PRESIDENTE. L'incidente essendo terminato, pongo in discussione il progetto di legge per la convenzione postale colla Francia.

Leggo l'articolo:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale colla Francia, conclusa in Parigi il 4 settembre 1860, e le cui ratifiche furono ivi cambiate il 13 successivo novembre. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Prima di passare alla votazione sopra questo disegno di legge, ci occuperemo anche dell'altro che è relativo alla pro-

roga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

Lo schema presentato dal ministro è così concepito:

« *Articolo unico.* Il termine stabilito dall'articolo 2° della legge 8 luglio 1860, n° 4156 (*agli articoli riformati 1° e 2°, primo e secondo capoverso*), per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e per la pubblicazione degli atti interruttivi e sospensivi della prescrizione nelle provincie toscane, è prorogato a tutto dicembre 1861. »

Il progetto della Commissione è così espresso:

« *Articolo unico.* Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana nei modi e forme stabilite dalla legge del dì 8 luglio 1860 (numero 4156 della raccolta) è prorogato per tutti gli effetti al 31 dicembre 1861. »

Non essendo presente il signor ministro di grazia e giustizia, prego alcuno degli altri ministri di voler dichiarare se accettano il progetto della Commissione.

NATOLI, ministro di grazia e giustizia. I ministri qui presenti non hanno alcun incarico di rispondere, e non possono ciò fare senza essere informati di che si tratta.

PANATTONI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI, relatore. Come relatore della Commissione mi credo in dovere di render noto che l'articolo riformato, quantunque non sia che una più esatta e precisa compilazione di quello che era stato proposto, pur tuttavia ne fu data comunicazione al signor ministro, e venne da lui accettato. Ora l'assenza del medesimo parmi anche una conferma che egli non metta importanza veruna alla variante fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor relatore osserva che il ministro di grazia e giustizia è d'accordo colla Giunta. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo da essa proposto.

(La Camera approva.)

(Si procede alla votazione per scrutinio segreto sulla legge.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per proroga per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana:

Presenti	201
Votanti	199
Maggioranza	101
Voti favorevoli	195
Voti contrari	4
Si astennero	2

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per una convenzione postale colla Francia:

Presenti e votanti	201
Maggioranza	101
Voti favorevoli	198
Contrari	5

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mirabelli pel riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane;
- 3° Discussione del progetto di legge concernente i sottoufficiali e soldati del corpo dei carabinieri reali giubilati che rientreranno in servizio.